

SCHEMA DI ACCORDO QUADRO

**APPALTO FORNITURA DI MICROINFUSORI DI INSULINA SENZA CATETERE CON
ALGORITMO PER EROGAZIONE AUTOMATICA DI INSULINA (AID) INTEGRABILI
CON SENSORE GLICEMICO E RELATIVO MATERIALE DI CONSUMO E DI SISTEMI
DI MONITORAGGIO IN CONTINUO DELLA GLICEMIA INTEGRABILI CON
MICROINFUSORI SENZA CATETERE DOTATI DI AID PER LE NECESSITÀ DELLA
REGIONE MARCHE**

LOTTO/I - CIG

INDICE

ART. 1. NORME REGOLATRICI	5
ART. 2. DEFINIZIONI	6
ART. 3. OGGETTO DELL'APPALTO	7
ART. 4. DURATA DELL'ACCORDO E DEI CONTRATTI ATTUATIVI.....	8
ART. 5. UTILIZZO DELL'ACCORDO E CONCLUSIONE DEI CONTRATTI ATTUATIVI.....	8
ART. 6. CORRISPETTIVO E IMPORTO MASSIMO CONTRATTUALE.....	10
ART. 7. REVISIONE DEI PREZZI.....	11
ART. 8. MODALITÀ DI ESECUZIONE DELLA FORNITURA.....	12
ART. 9. INDISPONIBILITÀ DELLA FORNITURA, FUORI PRODUZIONE ED EVOLUZIONE TECNICA.....	12
ART. 10. VERIFICHE DELLA FORNITURA E CONTROLLI IN CORSO DI ESECUZIONE	13
ART. 11. FATTURAZIONE E PAGAMENTI.....	14
ART. 12. TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI.....	14
ART. 13. OBBLIGAZIONI DEL FORNITORE	15
ART. 14. MONITORAGGIO E REPORTISTICA.....	17
ART. 15. PATTO DI INTEGRITÀ	19
ART. 16. LIVELLI DI SERVIZIO E PENALI	19
ART. 17. GARANZIA DEFINITIVA.....	20
ART. 18. RISOLUZIONE E CLAUSOLE RISOLUTIVE ESPRESSE.....	21
ART. 19. RECESSO.....	24
ART. 20. CESSIONE DEL CREDITO E DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO	25
ART. 21. SUBAPPALTO.....	26
ART. 22. BREVETTI INDUSTRIALI E DIRITTI D'AUTORE.....	27
ART. 23. REFERENTI DEL FORNITORE E RIFERIMENTI PER L'ASSISTENZA	27
ART. 24. FORO COMPETENTE.....	28
ART. 25. TRASPARENZA E RISERVATEZZA	28
ART. 26. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI	29
ART. 27. ONERI FISCALI E SPESE CONTRATTUALI.....	30
ART. 28. DOMICILIO DIGITALE.....	30
ART. 29. CLAUSOLA FINALE.....	30

ACCORDO QUADRO

TRA

1. l'**AZIENDA SANITARIA TERRITORIALE DI ANCONA** - Area Dipartimentale Acquisti e logistica (in seguito per brevità indicata con la definizione di “Stazione Appaltante”) con sede in via C. Colombo n. 106 - 60122 Ancona (C.F. e P.I. n. 02938930423), legalmente rappresentata da ... nato il ... a ... che interviene nella sua qualità di ... con delega di firma conferita con ...

E

..... C.F. n. Partita IVA n. con sede legale in (in seguito indicato per brevità con la parola "Fornitore") rappresentata da, nato il a, in qualità di

PREMESSO CHE

- a) la deliberazione della Giunta Regione Marche n. 200 del 20 febbraio 2023, così come rinnovata dalla DGRM n. 2022 del 30 dicembre 2024, ha stabilito che gli acquisiti di beni e servizi di competenza della Regione Marche in qualità di soggetto aggregatore destinati al settore sanitario nonché gli acquisti di beni e servizi effettuati in qualità di centrale di committenza per tutti gli Enti del SSR, avvengono mediante l'avvalimento dell'AST di Ancona – Area Dipartimentale Acquisti e Logistica;
- b) il presente affidamento è stato inserito nella pianificazione dell'attività del Soggetto Aggregatore, allegata alla DGR Marche n. 401 del 24/03/2025 recante “Approvazione del Programma triennale 2025/2027 degli acquisti di beni e servizi della Regione Marche ai sensi dell'articolo 37 comma 6 del decreto legislativo n. 36/2023. Approvazione pianificazione attività del Soggetto Aggregatore anno 2025”.
- c) l'AST di Ancona - Area Dipartimentale Acquisti e Logistica in qualità di soggetto aggregatore in avvalimento e centrale di committenza ai sensi della DGRM n. 200/2023 e ss.mm.ii., ha indetto con determina n. ... del ... una gara europea a procedura aperta, in modalità telematica, per la stipula di Accordi Quadro con più Operatori Economici, ai sensi dell'art. 59, co. 4 lett. a) del d.lgs. n. 36/2023 (di seguito, “Codice”), per la fornitura di, per un valore presunto della procedura di affidamento pari a complessivi euro ..., oltre IVA;
- d) ai sensi dell'art. 26 del d.lgs. 81/2008 non è stato necessario redigere il Documento Unico di Valutazione dei Rischi Interferenziali (DUVRI) di cui al D.lgs. 81/2008, trattandosi di appalto per la mera fornitura di beni; pertanto i costi della sicurezza sono pari ad € 0,00;
- e) scaduto il termine per la presentazione delle offerte, con determina dell'AST di Ancona n. ... del ... è stata nominata la Commissione giudicatrice ai sensi dell'art. 93 del Codice e sono stati altresì pubblicati i curricula vitae dei componenti sul profilo del committente ai sensi dell'art. 28, comma 2 del Codice;

- f) la suddetta Commissione giudicatrice ha formulato, per il/i Lotto/i ... , la proposta di aggiudicazione al Fornitore ... come da verbale del ... approvato con la determina di cui alla lettera successiva;
- g) con nota prot. n. ... del ... , la predetta Area Dipartimentale ha richiesto al fornitore di trasmettere la seguente documentazione:
- documentazione necessaria per la richiesta dell'informazione antimafia (dichiarazione sostitutiva camera di commercio, dichiarazione sostitutiva familiari conviventi);
 - garanzia definitiva ai sensi dell'art. 117 del Codice;
 - (eventuale) documentazione valida per la riduzione della cauzione;
 - (eventuale) altra documentazione;
- h) il Fornitore, con nota acquisita al prot. n. ... del ... , ha provveduto a trasmettere la documentazione sopra elencata che, anche se non materialmente allegata al presente atto, ne forma parte integrante e sostanziale;
- i) a seguito della verifica del possesso dei prescritti requisiti, ai sensi e per gli effetti dell'art. 17, comma 5 del Codice, con determina dell'AST di Ancona n. ... del ... sono state approvate le risultanze di gara ed il Fornitore è risultato aggiudicatario per il/i seguente/i lotto/i posto/i a base di gara:
- i. primo/secondo/terzo/quarto nella graduatoria di merito sui concorrenti presenti in graduatoria, per il/i seguente/i lotto/i posto/i a base di gara:
- Lotto ... : punteggio complessivo di ... /100, così ripartito: offerta tecnica, punti: .../..., offerta economica, punti: .../...
- presentando un'offerta economica di importo complessivo pari a € ... al netto di IVA;
- j) il citato provvedimento di aggiudicazione è stato comunicato a tutti i soggetti elencati all'art. 90, comma 1, lettera c) del Codice, con lettera/e prot. ... in data ... ;
- k) il termine dilatorio per la stipula del contratto è scaduto il ... e non sono stati proposti ricorsi avverso l'aggiudicazione;
- l) in relazione all'importo dell'Accordo:
- [in caso di informazione antimafia]*
- [] è stata acquisita informazione antimafia liberatoria ai sensi dell'art.91, comma 1, lettera a) del D.lgs. 159/2011 in data tramite Banca Dati Nazionale (prot. BDNA n.), conservata agli atti dell'Area Dipartimentale Acquisti e Logistica dell'AST Ancona;
- oppure*
- [] è stata richiesta tramite Banca Dati Nazionale l'informazione antimafia, ai sensi dell'art.91, comma 1, lettera a) del D.lgs. 159/2011 in data (prot. BDNA n.) ed è decorso il termine di trenta giorni di cui all'art. 92, comma 3 del D.Lgs. 159/2011;
- m) la stipula del presente Accordo non è fonte di alcuna obbligazione per la Stazione Appaltante e/o per le Amministrazioni contraenti nei confronti del Fornitore;
- n) il Fornitore dichiara che quanto risulta dal presente Accordo e dai suoi Allegati, ivi compreso il Disciplinare ed il Capitolato Tecnico, nonché gli ulteriori atti della procedura, definiscono in modo

adeguato e completo gli impegni assunti con la firma del presente atto, nonché l'oggetto delle prestazioni da fornire e, in ogni caso, ha potuto acquisire tutti gli elementi per una idonea valutazione tecnica ed economica delle stesse e per la formulazione dell'offerta;

- o) il Fornitore dichiara, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 c.c., di accettare tutte le condizioni e patti contenuti nel presente Accordo e relativi Allegati, e di avere particolarmente considerato quanto stabilito e convenuto con le relative clausole. In particolare dichiara di approvare specificamente le clausole e condizioni riportate in calce al presente Accordo;
- p) con L.R. Marche n. 19 dell'8 agosto 2022, recante "Organizzazione del servizio sanitario regionale", l'Azienda Sanitaria Unica Regionale (ASUR Marche) è stata soppressa in data 31/12/2022 e dal 01/01/2023 sono divenute operative le costituite Aziende Sanitarie Territoriali (AST) di Pesaro-Urbino, Ancona, Macerata, Fermo ed Ascoli Piceno, che sono subentrate all'ASUR senza soluzione di continuità. Come disposto dalla D.G.R. Marche n. 1718 del 19/12/2022, all. A punto 18, "le AST sono tenute a garantire – nella fase di prima operatività e sino a successive nuove determinazioni in merito da parte del Legale Rappresentante – la validità ed efficacia della normazione interna (Regolamenti, Atti generali, Codici, Accordi sindacali, Circolari e relative disposizioni di attuazione), allo stato vigente presso le Aziende sopresse. Per le AST di Ancona, Macerata, Fermo e Ascoli Piceno si fa riferimento alla normazione ASUR/Aree Vaste e per la AST di Pesaro Urbino si fa riferimento alle normazioni ASUR-AV1 e AO Marche Nord. Restano impregiudicati i doverosi adeguamenti dei suddetti atti a sopravvenute disposizioni di legge e regolamentari, statali e regionali". Pertanto, in forza della suddetta delibera, tutti gli atti di normazione interna ASUR richiamati nel presente disciplinare e relativi allegati (Regolamenti, Atti Generali, etc.), rimangono in vigore fino a nuove determinazioni;
- q) sussistono le condizioni per stipulare l'Accordo;

TUTTO CIO' PREMESSO

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

ART. 1. NORME REGOLATRICI

1. Le premesse di cui sopra, gli atti ed i documenti richiamati nelle medesime premesse e nella restante parte del presente atto, ivi incluso il Bando di gara, ancorché non materialmente allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Accordo.
2. Costituiscono, altresì, parte integrante e sostanziale dell'Accordo:
 - a) il Capitolato Tecnico e i relativi allegati;
 - b) la documentazione tecnica presentata dal Fornitore;
 - c) l'Offerta Economica del Fornitore;
 - d)
3. L'esecuzione della fornitura e dei servizi connessi oggetto del presente Accordo e dei singoli Contratti Attuativi è regolata in via gradata:

- a) dal contenuto dell'Accordo e dei suoi Allegati, che costituiscono i limiti e le condizioni di tutti gli accordi attuativi tra il Fornitore e le altre Amministrazioni relativamente alle prestazioni oggetto del presente Accordo Quadro;
 - b) dalle disposizioni di cui al d.lgs. n. 36/2023 e relativi allegati;
 - c) dal codice civile e dalle altre disposizioni normative in vigore in materia di contratti di diritto privato;
 - d) dal Patto di Integrità adottato dall'ASUR Marche che, in forza della D.G.R. Marche n. 1718 del 19/12/2022, all. A, punto 18, rimane in vigore, così come tutti gli atti a normazione interna ASUR, sino a successive nuove determinazioni in merito, nonché dai Patti di integrità adottati dalle altre Amministrazioni per i relativi Contratti Attuativi.
4. I singoli Contratti Attuativi saranno regolati dalle disposizioni in essi contenute in attuazione e/o integrazione dei contenuti del presente Accordo e dalle disposizioni indicate al precedente comma.
5. In caso di contrasto o difficoltà interpretativa tra quanto contenuto nel presente Accordo e relativi Allegati e quanto dichiarato nell'Offerta Tecnica, prevarrà quanto contenuto nei primi, fatto comunque salvo il caso in cui l'Offerta contenga, a giudizio della Stazione Appaltante e/o delle Amministrazioni Contraenti, previsioni migliorative rispetto a quelle contenute nel presente Accordo e relativi Allegati.
6. Le clausole dell'Accordo e dei Contratti Attuativi sono sostituite, modificate od abrogate automaticamente per effetto di norme aventi carattere cogente contenute in leggi o regolamenti in vigore ovvero che entreranno in vigore successivamente, fermo restando che, in ogni caso, anche ove intervengano modificazioni autoritative dei prezzi migliorative per il Fornitore, quest'ultimo rinuncia a promuovere azione o ad opporre eccezioni rivolte a sospendere o a risolvere il rapporto contrattuale in essere.

ART. 2. DEFINIZIONI

1. Ai fini del presente Accordo, s'intende:
- a) per «Stazione Appaltante»: l'Azienda Sanitaria Territoriale di Ancona – Area Dipartimentale Acquisti e Logistica, con sede legale in Viale Cristoforo Colombo n. 106 – 60127 Ancona e sede operativa in via Guglielmo Oberdan 2 – 60122 Ancona, titolare dei rapporti giuridici e che agisce in qualità di Ente avvalso del Soggetto Aggregatore e Centrale di Committenza ai fini del presente Accordo;
 - b) per «Amministrazione/i»: gli Enti del Servizio Sanitario Regionale legittimati ad utilizzare il presente Accordo e di seguito indicati:
 - Azienda Sanitaria Territoriale di Pesaro-Urbino;
 - Azienda Sanitaria Territoriale di Ancona;
 - Azienda Sanitaria Territoriale di Macerata;
 - Azienda Sanitaria Territoriale di Fermo;
 - Azienda Sanitaria Territoriale di Ascoli Piceno,
 - c) per «Amministrazione/i Contraente/i»: i soggetti di cui alla precedente lettera b) che utilizzano il presente Accordo nel periodo di sua validità ed efficacia mediante la sottoscrizione di Contratti Attuativi;

- d) per «Fornitore»: l'operatore economico aggiudicatario del/i Lotto/i;
- e) per «Contratto/i Attuativo/i»: documento stipulato da ciascuna Amministrazione Contraente con il Fornitore, con il quale l'Amministrazione manifesta la volontà di utilizzare il presente Accordo e al contempo impegna il Fornitore alla prestazione di quanto ivi richiesto, in conformità alle prescrizioni e condizioni fissate nell'Accordo stesso;
- f) per «Importo massimo contrattuale»: l'importo massimo del presente Accordo indicato per ciascun lotto, IVA esclusa, comprensivo delle eventuali modifiche e opzioni che potranno essere esercitate dalle Amministrazioni Contraenti, ai sensi della normativa vigente, come specificato nel seguito;
- g) per «Prodotto»: quanto di seguito descritto al successivo art.3, in conformità al Capitolato Tecnico e relativi allegati.

ART. 3. OGGETTO DELL'APPALTO

1. Il presente Accordo ha per oggetto la fornitura di un sistema di controllo della glicemia occorrente per le esigenze delle Amministrazioni di cui al precedente art. 2, comma 1, lett. b), e di seguito riepilogata:

(indicare oggetto del lotto e numero lotto, ripetendo su più righe in caso di più lotti aggiudicati al medesimo fornitore)

a) ... (oggetto Lotto) – Lotto n. ... ;

b) ... (oggetto Lotto) – Lotto n. ...

2. Con riferimento ai prodotti di cui al precedente comma 1, in base a quanto previsto dal Capitolato tecnico e dal Disciplinare di gara, sono di seguito riportati i quantitativi massimi assegnati al Fornitore, tenuto conto delle modalità di affidamento indicate nel Capitolato tecnico di gara:

N. Lotto	Posizione graduatoria	N. pazienti stimati (4 anni)					
		AST Pesaro-Urbino	AST Ancona	AST Macerata	AST Fermo	AST Ascoli Piceno	Totale
...							
...							
...							

3. La fornitura dei prodotti dovrà necessariamente rispondere alle specifiche tecniche ed alle prescrizioni stabilite nel Capitolato Tecnico e nell'Offerta tecnica.

4. La fornitura dei prodotti sarà gestita senza oneri aggiuntivi e secondo le modalità definite, oltre che nel presente Accordo, nel Capitolato Tecnico e nei Contratti attuativi.

5. Con la stipula del presente Accordo, il Fornitore si obbliga irrevocabilmente nei confronti delle Amministrazioni Contraenti a fornire i prodotti tutto come meglio specificato nei successivi commi, nella misura e secondo le modalità richieste dalle Amministrazioni Contraenti mediante i Contratti Attuativi, nei limiti degli importi massimi stabiliti per ciascun Contratto come meglio indicato al successivo art. 6.

6. Il presente Accordo non è fonte di alcuna obbligazione né per la Stazione Appaltante né per le Amministrazioni nei confronti del Fornitore, obbligazioni che sorgono solo a seguito della stipula dei Contratti Attuativi regolati dal presente Accordo, che rappresenta le condizioni generali di detti singoli Contratti Attuativi.

7. Resta espressamente inteso che la Stazione Appaltante non potrà in nessun caso essere ritenuta responsabile per atti o attività delle Amministrazioni Contraenti; parimenti, ciascuna Amministrazione Contraente potrà essere considerata responsabile unicamente e limitatamente per le obbligazioni nascenti dai Contratti Attuativi da essa stessa stipulati.

ART. 4. DURATA DELL'ACCORDO E DEI CONTRATTI ATTUATIVI

1. Il presente Accordo ha una durata di anni 24 (ventiquattro) mesi a decorrere dal giorno successivo alla data di stipula. Resta inteso che i termini di durata dell'Accordo si intenderanno in ogni caso decorsi, anche prima della naturale scadenza, qualora sia esaurito l'importo contrattuale, anche eventualmente incrementato secondo quanto indicato al successivo articolo 6.

2. Per durata dell'Accordo si intende il termine ultimo di utilizzazione del medesimo mediante la stipula, da parte delle Amministrazioni Contraenti, dei Contratti Attuativi relativi al presente Accordo.

3. I singoli Contratti Attuativi sono stipulati dalle Amministrazioni Contraenti entro il periodo di validità ed efficacia dell'Accordo, hanno una durata fissata in massimo a 2 anni dalla data definita nel singolo Contratto attuativo (giorno successivo alla data di stipula del contratto o data verbale di avvio dell'esecuzione), fermo restando l'esercizio delle eventuali opzioni previste, e comunque cessano di avere effetti all'esaurirsi dell'importo massimo contrattuale per ciascun lotto.

4. È escluso ogni tacito rinnovo dell'Accordo, ovvero dei singoli Contratti Attuativi.

ART. 5. UTILIZZO DELL'ACCORDO E CONCLUSIONE DEI CONTRATTI ATTUATIVI

1. Il presente Accordo definisce la disciplina normativa e regolamentare per la stipula, validità ed esecuzione dei Contratti attuativi che saranno stipulati dalle singole Amministrazioni Contraenti e dal Fornitore secondo le modalità specificate al presente articolo.

2. L'Accordo non vincola in alcun modo le Amministrazioni, né tantomeno la Stazione Appaltante, all'acquisto di quantitativi minimi, bensì dà origine unicamente ad un obbligo del Fornitore di accettare, fino a concorrenza dell'Importo massimo contrattuale stabilito di cui al successivo articolo 6, l'esecuzione delle forniture secondo le prescrizioni dei Contratti attuativi.

3. L'Affidamento dei singoli Contratti attuativi al Fornitore avverrà direttamente, senza un nuovo confronto competitivo, in quanto il presente Accordo Quadro contiene tutti i termini che disciplinano la prestazione dei servizi e delle forniture, nonché le condizioni oggettive, stabilite nei documenti di gara dell'accordo quadro, per determinare quale degli operatori economici parti dell'accordo effettuerà la prestazione.

4. Il presente Accordo è utilizzato dalle Amministrazioni mediante la stipula di un Contratto attuativo con scrittura privata semplice in modalità elettronica entro il periodo di validità ed efficacia dell'Accordo, previo provvedimento di adesione al presente Accordo.

5. Nella determina di adesione che sarà trasmessa alla Stazione Appaltante per conoscenza, ciascuna Amministrazione indicherà i massimali dei quantitativi stimati di ciascun contratto e la durata prevista dello stesso, al fine di procedere alla successiva stipula con il Fornitore. I Contratti Attuativi dovranno in ogni caso essere stipulati nel rispetto dei massimali di fabbisogno individuati per ciascuna Amministrazione Contraente nel presente Atto, come indicato al successivo art. 6.
6. Ciascun Contratto attuativo deve essere predisposto sulla base dello schema approvato con la determina di indizione, sottoscritto da persona autorizzata ad impegnare la spesa dell'Amministrazione Contraente e contenere almeno le seguenti informazioni:
- a) l'elenco dei prodotti oggetto del Contratto (codice, descrizione, ecc.) con indicazione dei quantitativi massimi di competenza presunti per ciascun prodotto, come riportati nel precedente art. 3;
 - b) l'importo e la durata del Contratto con indicata la relativa decorrenza;
 - c) l'indicazione dell'esercizio delle modifiche e opzioni eventualmente previste;
 - d) il luogo o luoghi di esecuzione;
 - e) il CIG derivato;
 - f) il nominativo del Responsabile Unico del Progetto ed eventualmente delle singole fasi e l'indicazione dell'eventuale Direttore dell'esecuzione,
 - g) i riferimenti per la fatturazione e i termini di pagamento;
 - h) eventuali ulteriori termini utili per l'esecuzione del contratto.
7. I Contratti Attuativi sono emessi fino a concorrenza degli importi massimi contrattuali previsti per ciascuna Amministrazione Contraente e indicati al successivo art. 6.
8. In particolare, le Amministrazioni Contraenti si riservano la facoltà di richiedere al Fornitore nel corso di esecuzione dell'ultimo Contratto attuativo in accordo con quanto prescritto nell'articolo 3.3.:
- opzione di proroga del contratto ai sensi dell'art. 120, comma 10 del Codice: ciascuna amministrazione contraente si riserva di prorogare il contratto per una durata massima pari a 12 mesi, ai sensi dell'art. 120 comma 10 del Codice, ai prezzi, patti e condizioni stabiliti nel contratto o alle condizioni di mercato ove più favorevoli l'Amministrazione contraente;
 - proroga per il tempo strettamente necessario alla conclusione della procedura di individuazione del nuovo contraente, se si verificano le condizioni indicate all'articolo 120, comma 11, del Codice (e comunque nella durata massima di 12 mesi);
 - variazione fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto: nel caso in cui, in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino alla concorrenza del quinto dell'importo del contratto, le Amministrazioni contraenti possono imporre all'appaltatore l'esecuzione alle condizioni originariamente previste, senza che questi possa far valere il diritto alla risoluzione del contratto;
 - modifiche del contratto ai sensi dell'articolo 120, comma 1, lettera a) del Codice: ciascuna Amministrazione contraente si riserva di modificare il contratto in corso di esecuzione, in caso di aumento di fabbisogno dei prodotti oggetto di gara, fino ad un massimo del 30%

delle forniture previste per ciascun lotto, ovvero in caso di revisione dei prezzi in aumento, intervenuta secondo quanto indicato nel Disciplinare di gara.

9. È fatto divieto ad una Amministrazione Contraente di procedere alla stipula di un nuovo Contratto attuativo avendo al contempo, per il/i medesimo/i lotto/i, un precedente Contratto attuativo in corso di esecuzione.

10. È facoltà dell'Amministrazione Contraente, una volta esauriti i massimali dei quantitativi stimati in un precedente Contratto attuativo, procedere alla stipula di un nuovo Contratto attuativo nelle modalità indicate al presente articolo.

11. I Contratti Attuativi sono emessi fino a concorrenza dell'importo massimo contrattuale eventualmente incrementato ai sensi di quanto previsto al successivo art. 6. Qualora venga richiesta al Fornitore la stipula di un Contratto attuativo per un importo anche solo parzialmente eccedente l'importo massimo contrattuale del presente Accordo, sarà cura del Fornitore contattare l'Amministrazione Contraente e la Stazione Appaltante per comunicare il superamento dell'importo massimo contrattuale. In tale caso, il Contratto attuativo sarà considerato valido esclusivamente nei limiti dell'importo massimo contrattuale indicato al successivo art.6, comma 2, e le parti adotteranno le dovute modifiche agli atti adottati.

12. In esecuzione dei Contratti Attuativi, le Amministrazioni Contraenti emetteranno appositi ordinativi nei quali specificheranno, di volta in volta, il quantitativo da consegnare e i luoghi di consegna, secondo quanto stabilito nel Capitolato Tecnico e al successivo articolo 8.

ART. 6. CORRISPETTIVO E IMPORTO MASSIMO CONTRATTUALE

1. Il corrispettivo è costituito dai prezzi unitari offerti dal Fornitore per ciascun articolo di lotto come da offerta economica.

2. L'importo massimo contrattuale del presente Accordo è pari ad Euro (.... /), corrispondente a:

- i) la somma dei prezzi unitari offerti dal Fornitore per le quantità presunte dei prodotti del/i lotto/i indicati al precedente articolo 3;
- ii) l'eventuale variazione, in aumento o in diminuzione, fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto, ai sensi dell'art. 120 comma 9;
- iii) l'eventuale aumento dell'importo contrattuale, fino a un massimo del 30% del valore di ciascun lotto, ai sensi dell'art. 120 comma 1 lett. a);
- iv) l'eventuale aumento dell'importo contrattuale in caso di revisione dei prezzi in aumento, fino al valore massimo stimato indicato nella successiva tabella, ai sensi dell'art. 120 comma 1 lett. a);
- v) l'eventuale esercizio dell'opzione di proroga contrattuale ai sensi dell'art. 120, comma 10, del Codice, ai prezzi, patti e condizioni stabiliti nel contratto o alle condizioni di mercato ove più favorevoli per la Stazione appaltante, fino a un massimo di ulteriori 12 mesi;
- vi) l'eventuale esercizio dell'opzione di proroga tecnica ai sensi dell'art. 120, comma 11, del Codice, per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione del nuovo contraente e comunque per un periodo non superiore a 12 mesi;

tutto come meglio indicato nella/e tabella/e seguente/i (importi in €, netto IVA):

AST Ancona – Area Dip. Acquisti e logistica – Soggetto Aggregatore in avvalimento

Schema Accordo Quadro per appalto fornitura di microinfusori di insulina senza catetere con algoritmo AID e sistemi di monitoraggio in continuo della glicemia integrabili per la Regione Marche

Amministrazione Contraente	Importo contrattuale 24 mesi	Modifica art. 120, co.9 Codice Quinto d'obbligo	Modifica art. 120, co. 1, lett. A) Codice		Modifica art. 120, co. 10 Codice - Proroga contrattuale 12 mesi comprensiva del quinto	Modifica art. 120, co. 11 Codice - Proroga tecnica 12 mesi	Valore complessivo stimato Contratti attuativi
			30% aumento	Revisione prezzi			
AST PU							
AST AN							
AST MC							
AST FM							
AST AP							
Totale							

3. Il Fornitore è obbligato a dare esecuzione ai Contratti Attuativi sino a concorrenza degli importi contrattuali indicati al precedente comma 2, lettera i), eventualmente incrementati come indicato alle successive lettere ii), iii), iv), v) e vi).

4. In particolare, nel caso in cui un'Amministrazione si riservi la facoltà di esercitare una delle opzioni descritte al precedente comma 2, comunicherà al Fornitore il relativo atto di sottomissione.

5. I corrispettivi contrattuali si riferiscono alle forniture ed ai servizi prestati a perfetta regola d'arte e nel pieno adempimento delle modalità e delle prescrizioni contrattuali, e devono intendersi pertanto comprensivi, oltre che della fornitura dei Prodotti, e dei servizi relativi alle attività di imballaggio, trasporto, facchinaggio e consegna in porto franco presso i punti di consegna di ciascuna Amministrazione Contraente, come meglio descritti nel Capitolato Tecnico.

6. *(eventuale)* I corrispettivi contrattuali sono altresì comprensivi della fornitura in sconto merce/ comodato d'uso gratuito di, il tutto come meglio nel Capitolato tecnico.

7. Tutti i predetti corrispettivi sono stati determinati a proprio rischio dal Fornitore in base ai propri calcoli, alle proprie indagini, alle proprie stime, e sono, pertanto, fissi ed invariabili indipendentemente da qualsiasi imprevisto o eventualità, facendosi carico il Fornitore di ogni relativo rischio e/o alea, ivi incluso quello relativo all'adempimento e/o ottemperanza di obblighi ed oneri derivanti al Fornitore medesimo dall'esecuzione dei Contratti Attuativi e dall'osservanza di leggi e regolamenti, nonché dalle disposizioni emanate o che venissero emanate dalle competenti autorità.

8. Il Fornitore non potrà vantare diritto ad altri compensi, ovvero ad ulteriori adeguamenti, revisioni o aumenti dei corrispettivi come sopra indicati.

ART. 7. REVISIONE DEI PREZZI

1. Ai sensi di quanto previsto dall'art. 60 e dall'Allegato II.2-bis del Codice, con cadenza annuale, a partire dall'anno successivo alla stipula del Contratto attuativo, le Amministrazioni contraenti potranno autorizzare revisioni dei prezzi secondo modalità, condizioni e limiti indicati al paragrafo 3.2 del disciplinare di gara.

2. In particolare, il procedimento di revisione potrà essere avviato da parte dall'Amministrazione Contraente, secondo scadenze e modalità indicate nel Disciplinare di gara, ovvero da parte del Fornitore, il quale potrà formulare apposita richiesta scritta a mezzo PEC.
3. In entrambi i casi, ai fini del calcolo della variazione dei prezzi del contratto di fornitura, sarà utilizzato il seguente indice: PPI - Indice dei prezzi alla produzione dell'industria, codice "325 – fabbricazione di strumenti e forniture mediche e dentistiche", riferito ai valori degli indici forniti per il mercato interno, disponibile sul portale istituzionale dell'Istat.
4. Come indicato nel Disciplinare, sia in caso di revisione prezzi, sia in caso di rinegoziazione, qualora non sia possibile giungere ad un accordo, l'Amministrazione si riserva la facoltà di risolvere il contratto e di interpellare progressivamente i soggetti presenti in graduatoria, ai sensi dell'art. 124 del Codice.
5. Nel caso di risoluzione del contratto, l'affidamento avviene alle medesime condizioni già proposte dall'originario aggiudicatario in sede in offerta, ovvero, nel caso in cui più favorevoli, alle condizioni proposte dall'operatore economico interpellato.
6. Si rinvia in ogni caso a quanto previsto nell'articolo 3.2. "Revisione prezzi" del Disciplinare.

ART. 8. MODALITÀ DI ESECUZIONE DELLA FORNITURA

1. Le modalità di esecuzione della fornitura si intendono disciplinate da quanto indicato nel Capitolato Tecnico e nel presente Accordo.
2. Si richiamano, pertanto, i paragrafi nn. 2.1, 2.2, 2.3, del Capitolato tecnico, cui si fa espresso rinvio e riferimento.
3. Le consegne sono effettuate a cura, rischio, spese del Fornitore, in franco magazzino presso i Centri prescrittori ovvero al domicilio del paziente/magazzino, come meglio indicato al par. 2.2.1 del Capitolato tecnico, nelle quantità e qualità descritte negli Ordinativi di fornitura.
4. Le attività di consegna si intendono comprensive di ogni onere e spesa, ivi incluso, a titolo esemplificativo e non esaustivo, quelli relativi alle attività di imballaggio, trasporto, facchinaggio, nonché carico e scarico della merce, rimozione e asporto dell'imballaggio, da effettuarsi a cura del Fornitore, il quale dovrà dotarsi dei mezzi e delle attrezzature e personale necessario per svolgere tale attività.
5. Per le modalità di ritiro, sostituzione, integrazione prodotti si rimanda a quanto indicato ai parr. 2.2.3, 2.2.4 e 2.3.1 del Capitolato Tecnico.

ART. 9. INDISPONIBILITÀ DELLA FORNITURA, FUORI PRODUZIONE ED EVOLUZIONE TECNICA

1. Nei casi di indisponibilità temporanea del prodotto, fuori produzione o aggiornamento tecnologico, il Fornitore procede in conformità a quanto previsto ai parr. 2.2.4 e 2.2.5 del Capitolato Tecnico.
2. In caso di eventuali inadempimenti da parte del Fornitore, la Stazione Appaltante ovvero l'Amministrazione Contraente provvederà ad inviare al Fornitore la comunicazione di contestazione dell'inadempimento di cui al successivo art. 18, ai fini dell'applicazione delle relative penali, fatto salvo il risarcimento del maggior danno.

ART. 10. VERIFICHE DELLA FORNITURA E CONTROLLI IN CORSO DI ESECUZIONE

1. In considerazione degli obblighi assunti dal Fornitore con la stipula del presente Accordo, a seguito della stipula dei Contratti attuativi, i conseguenti ordinativi dei prodotti si intendono perfezionati con la semplice ricezione da parte del Fornitore.
2. A seguito della ricezione dell'Ordinativo, il Fornitore si obbliga ad eseguire la consegna dei prodotti oggetto dell'Accordo presso i punti di consegna indicati dalle Amministrazioni Contraenti, nel rispetto di quanto previsto nel presente Accordo, nei Contratti attuativi e rispettando le modalità e i tempi stabiliti nel Capitolato Tecnico, fermo restando che la fornitura dei prodotti dovrà essere eseguita con continuità anche in caso di eventuali variazioni dei suddetti punti, salvo diverso accordo tra il Fornitore e l'Amministrazione.
3. È a carico del Fornitore ogni onere e rischio di controllo sulla legittimità delle Amministrazioni Contraenti che utilizzano l'Accordo; qualora il Fornitore dia esecuzione ad Ordinativi emessi da soggetti non legittimati ad utilizzare l'Accordo, la fornitura oggetto di tali contratti non verrà conteggiata nell'Importo massimo contrattuale stabilito oggetto del presente Accordo.
4. All'atto della ricezione dell'Ordinativo, il Fornitore è tenuto a verificarne la completezza e correttezza. In caso di mancanza di uno dei predetti requisiti sarà compito del Fornitore contattare l'Amministrazione Contraente e chiedere l'invio di un nuovo Ordinativo che recepisca le opportune correzioni. In tal caso l'Amministrazione Contraente potrà emettere un nuovo Ordinativo, secondo le indicazioni sopra riportate.
5. Il Fornitore inoltre, qualora venga richiesto dall'Amministrazione Contraente, ha l'obbligo di dare riscontro, entro 2 (due) giorni lavorativi dalla richiesta, sullo stato di ciascun Ordinativo.
6. Gli Ordinativi sono emessi fino a dell'importo massimo del Contratto attuativo di riferimento, tenuto conto che il presente Accordo non vincola né le Amministrazioni, né la Stazione Appaltante, all'acquisto di quantitativi minimi. Qualora pervenga al Fornitore un Ordinativo per un importo anche solo parzialmente eccedente l'importo massimo del Contratto attuativo, sarà cura del Fornitore contattare l'Amministrazione Contraente per comunicare la non validità dell'Ordinativo ricevuto.
7. Ove il Fornitore intenda non dare esecuzione all'Ordinativo di fornitura, motivando detta scelta sul presupposto che il soggetto richiedente non sia un'Amministrazione legittimata ad utilizzare il presente Accordo ovvero abbia raggiunto l'Importo massimo contrattuale, dovrà tempestivamente, e comunque entro 2 (due) giorni lavorativi dal ricevimento della comunicazione, informare l'Amministrazione Contraente e la Stazione Appaltante, spiegando le ragioni del rifiuto.
8. Ciascuna Amministrazione Contraente nomina un Responsabile di Progetto, oltre all'eventuale Direttore dell'esecuzione, anche ai sensi di quanto stabilito all'art. 114 del Codice. Il Responsabile di Progetto dell'Amministrazione Contraente, in coordinamento con il Direttore dell'esecuzione, ove nominato, assume specificamente, in ordine al singolo Contratto attuativo, i compiti di cura, controllo e vigilanza nella fase di esecuzione contrattuale, nonché nella fase di verifica della conformità delle prestazioni contrattuali, anche ai sensi e per gli effetti di quanto stabilito al paragrafo 2.3 del Capitolato Tecnico.

9. Al termine del Contratto attuativo, le Amministrazioni Contraenti trasmettono al Fornitore le certificazioni di completa ed esatta esecuzione della fornitura (certificati di regolare esecuzione o di verifica di conformità), entro 15 giorni dalla relativa emissione secondo le modalità e termini di cui all'art. 116 del Codice.

ART. 11. FATTURAZIONE E PAGAMENTI

1. Con riferimento a ciascun Contratto attuativo stipulato con le Amministrazioni Contraenti le fatture saranno emesse dal Fornitore esclusivamente tramite fattura elettronica, ai sensi del D.M. Economia e Finanze del 3 aprile 2013, n. 55, in base alle indicazioni fornite nei medesimi Contratti.
2. Il pagamento del corrispettivo dovuto al Fornitore per l'esecuzione dei Contratti Attuativi sarà effettuato con bonifico bancario o postale sul/i conto/i corrente/i dedicato/i, comunicato/i dal Fornitore a ciascuna Amministrazione Contraente ai sensi dell'art. 3, comma 7 della legge 13/08/2010, n. 136 e s.m.i.
3. Il pagamento sarà effettuato entro 60 giorni dalla data di ricevimento della fattura.
4. Nel caso di invio di documentazione incompleta o erranea da parte del Fornitore, i termini rimangono sospesi fino al momento in cui la documentazione richiesta sia completata e/o corretta. In tal caso eventuali ritardi nei pagamenti, causati dalla presentazione di fatture elettroniche irregolari o tardivamente presentate, non potranno essere imputati all'Amministrazione contraente.
5. Eventuali comunicazioni di contestazione dei prodotti trasmesse dalle Amministrazioni Contraenti interrompono i termini di pagamento.
6. Resta espressamente inteso che in nessun caso, ivi compreso il caso di ritardi nei pagamenti dei corrispettivi dovuti, il Fornitore potrà sospendere la fornitura dei prodotti e la prestazione dei servizi connessi e, comunque, delle attività previste nell'Accordo ed oggetto dei singoli Contratti Attuativi. Qualora il Fornitore si rendesse inadempiente a tale obbligo, il Contratto attuativo e/o l'Accordo si potranno risolvere di diritto mediante semplice ed unilaterale dichiarazione da comunicarsi con PEC da parte delle Amministrazioni Contraenti e/o della Stazione Appaltante, per quanto di rispettiva competenza, ai sensi del successivo Articolo 18.
7. Ai fini della normativa IVA, per le cessioni di beni e servizi a favore delle Pubbliche Amministrazioni, si applica quanto previsto dall'art. 17-ter del D.P.R. n. 633 del 1972 ("split payment"), introdotto dall'art. 1, comma 629, della legge n. 190 del 2014 e dalle relative disposizioni di attuazione.

ART. 12. TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI

1. Con la sottoscrizione del presente Accordo, il Fornitore assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge n. 136/2010 e s.m.i. e dalle relative disposizioni interpretative (si veda Determinazione dell'Autorità per la vigilanza sui Contratti Pubblici n. 4 del 7 luglio 2011). In particolare, il Fornitore si obbliga ad utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali dedicati, anche non in via esclusiva, dove devono transitare tutti i movimenti finanziari relativi al presente appalto, attraverso lo strumento del bonifico bancario o postale, ovvero con altri strumenti di pagamento idonei

a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, fatto salvo quanto previsto all'art. 3, comma 3 della legge citata.

2. Con la sottoscrizione di ciascun Contratto attuativo, il medesimo obbligo viene assunto anche nei confronti di ciascuna Amministrazione Contraente.
3. L'obbligo di tracciabilità delle operazioni riguarda altresì i subappalti di cui all'art. 105 del Codice nonché i subcontratti stipulati per l'esecuzione, anche non esclusiva, del presente atto e relativi Contratti Attuativi. In particolare il Fornitore, nella sua qualità di appaltatore, si obbliga, a mente dell'art. 3, comma 8, della Legge n. 136/2010, ad inserire nei contratti sottoscritti con i subappaltatori o i subcontraenti, a pena di nullità assoluta, una apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge n. 136/2010.
4. Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari inerenti il presente contratto, il Fornitore è obbligato a comunicare, unitamente agli estremi identificativi dei conti correnti dedicati, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi, con obbligo di comunicare ogni successiva modifica relativa ai dati trasmessi, ai sensi dell'art. 3, comma 7 della legge n. 136/2010 e s.m.i.
5. Il Fornitore s'impegna a dare immediata comunicazione alla Stazione Appaltante presso il domicilio eletto nel presente contratto, e alla Prefettura - Ufficio territoriale del Governo di Ancona, della notizia di inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraenti) agli obblighi di tracciabilità finanziaria, previsti dall'art. 3 della legge n. 136/2010 e s.m.i.; analogo obbligo dovrà essere previsto nei contratti sottoscritti con il subappaltatore o con il subcontraente.
6. L'inadempimento anche ad uno solo degli obblighi e/o impegni previsti all'art. 3 della Legge n. 136/2010 e s.m.i. e/o stabiliti nel presente Articolo, determina la risoluzione di diritto del presente Accordo e dei singoli Contratti Attuativi, oltre a determinare l'applicazione delle sanzioni amministrative di cui all'art. 6 della Legge n. 136/2010 e s.m.i..

ART. 13. OBBLIGAZIONI DEL FORNITORE

1. Sono a carico del Fornitore, intendendosi remunerati con il corrispettivo determinato nei singoli Contratti Attuativi, tutti gli oneri le spese ed i rischi relativi alla prestazione delle forniture, delle attività e dei servizi connessi oggetto dell'Accordo, nonché ad ogni attività che si rendesse necessaria o, comunque, opportuna per un corretto e completo adempimento delle obbligazioni previste nel presente Accordo.
2. Il Fornitore garantisce l'esecuzione di tutte le prestazioni a perfetta regola d'arte, nel rispetto:
 - delle norme vigenti, ivi incluse le prescrizioni tecniche, di sicurezza, di igiene e sanitarie in vigore, nonché quelle che dovessero essere emanate anche successivamente alla stipula dell'Accordo, impegnandosi espressamente a manlevare e tenere indenne la Stazione Appaltante e/o le Amministrazioni Contraenti da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza di dette norme;
 - delle condizioni, modalità, prescrizioni, termini e livelli di servizio contenuti nell'Accordo e nei suoi Allegati e, in particolare, di quelli contenuti nel Capitolato Tecnico e nell'Offerta tecnica presentata;

3. Le prestazioni contrattuali dovranno necessariamente essere conformi alle caratteristiche tecniche ed alle specifiche in dicte nell'offerta tecnica; in ogni caso, l'esecutore si obbliga ad osservare, nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, tutte le norme di comportamento e le prescrizioni tecniche di sicurezza in vigore nonché quelle che dovessero essere successivamente emanate da un'Autorità pubblica o da organismi di normazione tecnica riconosciuti.
4. Il Fornitore si obbliga, oltre a quanto previsto nelle altre parti dell'Accordo, a:
- fornire i prodotti e accessori oggetto dell'Accordo e a prestare i servizi connessi, impiegando tutte le strutture ed il personale necessario per la loro realizzazione secondo quanto stabilito nel presente Accordo, negli atti di gara, nell'offerta presentata;
 - manlevare e tenere indenne la Stazione Appaltante nonché le Amministrazioni Contraenti, per quanto di rispettiva competenza, dalle pretese che i terzi dovessero avanzare in relazione ai danni derivanti dal malfunzionamento della fornitura oggetto dell'Accordo, ovvero in relazione a diritti di privativa vantati da terzi;
 - predisporre tutti gli strumenti e le metodologie, comprensivi della relativa documentazione, atti a garantire elevati livelli di servizio, ivi compresi quelli relativi alla sicurezza e riservatezza, nonché atti a consentire alla Stazione Appaltante e a ciascuna Amministrazione Contraente di monitorare la conformità delle forniture e dei servizi connessi alle norme previste nel presente Accordo e nei Contratti Attuativi;
 - comunicare tempestivamente le eventuali variazioni della propria struttura organizzativa coinvolta nell'esecuzione dell'Accordo e dei Contratti Attuativi, indicando analiticamente le variazioni intervenute;
 - nel caso sostituire il personale addetto alle attività con altro personale della stessa qualifica professionale.
5. Il Fornitore si impegna ad avvalersi, per la prestazione delle attività contrattuali, se previste, di personale specializzato che potrà accedere nei locali delle Amministrazioni Contraenti nel rispetto di tutte le relative prescrizioni e procedure di sicurezza e accesso, fermo restando che sarà cura ed onere del Fornitore verificare preventivamente tali prescrizioni e procedure.
6. Le attività contrattuali da svolgersi presso i locali delle Amministrazioni Contraenti dovranno essere eseguite:
- senza interferire nel normale lavoro delle Amministrazioni Contraenti e definendo con le medesime le modalità ed i tempi di intervento;
 - nella consapevolezza che i locali delle medesime Amministrazioni Contraenti continueranno ad essere utilizzati per la loro destinazione istituzionale dal personale e/o da terzi autorizzati;
 - salvaguardando le esigenze dei suddetti soggetti, senza recare intralci, disturbi o interruzioni all'attività lavorativa in atto.
7. Il Fornitore rinuncia espressamente, ora per allora, a qualsiasi pretesa o richiesta di compenso nel caso in cui l'esecuzione delle prestazioni contrattuali dovesse essere ostacolata, ritardata o resa più onerosa dalle attività svolte dalle Amministrazioni Contraenti e/o da terzi autorizzati.
8. Il Fornitore si obbliga a consentire alle Amministrazioni Contraenti di procedere in qualsiasi momento e anche senza preavviso, alle verifiche per l'accertamento della conformità dei Prodotti

consegnati con i requisiti tecnici richiesti nel Capitolato Tecnico e da esso offerti, nonché alle verifiche della piena e corretta esecuzione delle prestazioni oggetto dei Contratti Attuativi, nonché a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche. In particolare, ciascuna Amministrazione contraente si riserva di verificare la conformità della fornitura, nonché i livelli di servizio richiesti ed attesi ed eventuali inadempimenti del Fornitore, secondo quanto stabilito nel Capitolato Tecnico e nel presente Accordo, utilizzando all'occorrenza il supporto di terzi all'uopo incaricati.

9. Ai sensi del Regolamento (UE) 2022/1031 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 giugno 2022 e del Regolamento di esecuzione (UE) 2025/1197 della Commissione Europea del 19 giugno 2025, il Fornitore è tenuto a rispettare i seguenti obblighi:

- non concedere in subappalto più del 50% del valore totale del presente contratto a operatori economici originari, ai sensi dell'art. 3 del Regolamento (UE) 2022/1031 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 giugno 2022 e dell'art. 2 del Regolamento di esecuzione (UE) 2025/1197 della Commissione Europea del 19 giugno 2025, della Repubblica Popolare Cinese;
- di garantire, per la durata del presente Accordo e dei Contratti attuativi, che i beni forniti nell'esecuzione dell'appalto e che sono originari, ai sensi dell'art. 60 del Regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, della Repubblica Popolare Cinese non rappresentino più del 50% del valore totale del contratto, indipendentemente dal fatto che tali beni o servizi siano forniti o prestati direttamente dal Fornitore o da un subappaltatore;
- di fornire, al più tardi entro la data di esecuzione dell'appalto, all'Amministrazione Contraente, su richiesta della stessa, prove adeguate corrispondenti alle lettere a) o b) del presente comma attestanti che più del 50% del valore totale del contratto è originario di Paesi diversi dalla Repubblica Popolare Cinese.

10. In caso di mancato rispetto degli obblighi di cui al precedente comma, al fornitore verrà applicata la penale di cui all'articolo 16. Trova in ogni caso applicazione quanto previsto dall'art. 8 del Regolamento (UE) 2022/1031 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 giugno 2022.

11. Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di osservare le norme e le prescrizioni di cui sopra, anche se entrate in vigore successivamente alla stipula dell'Accordo, resteranno ad esclusivo carico del Fornitore, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale ed il Fornitore non potrà, pertanto, avanzare pretesa di compensi, a qualsiasi titolo, nei confronti delle Amministrazioni Contraenti, o, comunque, della Stazione Appaltante, per quanto di propria competenza, assumendosene il medesimo Fornitore ogni relativa alea.

ART. 14. MONITORAGGIO E REPORTISTICA

1. La Stazione Appaltante e le Amministrazioni Contraenti si riservano la facoltà di monitorare il corretto adempimento, l'applicazione e l'esecuzione di tutte le attività relative all'Accordo, attraverso l'analisi di apposita reportistica che sarà trasmessa dal Fornitore con le modalità ed i termini di seguito indicati.

2. A decorrere dalla data di stipula del presente Accordo e per tutta la durata dello stesso, il Fornitore è tenuto ad inviare alla Stazione Appaltante ed all'Amministrazione Contraente di competenza, con

cadenza annuale, entro 30 giorni dalla conclusione dell'annualità di riferimento dell'Accordo/Contratto attuativo, uno stato di avanzamento relativo all'esecuzione delle forniture indicando:

- a) la tipologia di prodotti oggetto dell'Accordo o riferiti al singolo Contratto attuativo, con indicazione delle quantità complessive presunte e dell'importo contrattuale di riferimento, comprese le eventuali modifiche e opzioni previste;
- b) l'indicazione degli ordinativi emessi da parte di ciascuna Amministrazione Contraente a valere sui prodotti di cui al punto a), con indicazione del/i CIG derivato/i, dei quantitativi dei singoli prodotti ordinati e fatturati su ciascun lotto per l'annualità di riferimento, con indicazione degli estremi delle fatture;
- c) eventuali contestazioni emesse dall'Amministrazione Contraente, con importo delle eventuali penali irrogate.

3. Entro 30 giorni dalla scadenza dell'Accordo/Contratto attuativo o dalla sua cessazione anticipata, il Fornitore è tenuto ad inviare alla Stazione Appaltante/Amministrazione contraente un report contenente:

- a) l'elenco riepilogativo degli Ordinativi emessi a valere sull'Accordo/Contratto attuativo, con indicazione dell'Amministrazione Contraente di competenza;
- b) le quantità dei prodotti consegnati, distinti per tipologia di prodotto/ articolo;
- c) l'importo complessivo fatturato nel corso di esecuzione dell'Accordo/Contratto attuativo;
- d) l'eventuale saldo ancora da fatturare;
- e) le eventuali penali applicate con indicazione della violazione contestata e relativo ammontare;
- f) le eventuali cause di cessazione anticipata del contratto (risoluzione, recesso, ecc.).

4. Il mancato rispetto delle tempistiche di trasmissione della reportistica di cui ai precedenti commi comporta l'applicazione delle penali secondo quanto previsto al successivo articolo 16.

5. Nel caso in cui la reportistica sia incompleta, la Stazione Appaltante e/o ciascuna Amministrazione Contraente potrà richiedere l'integrazione della documentazione assegnando un periodo di tempo non inferiore comunque a 10 giorni lavorativi; decorso il termine assegnato trovano applicazione le penali previste al successivo articolo 16.

6. In ogni caso la Stazione Appaltante e le Amministrazioni Contraenti, al fine di monitorare l'andamento dei livelli di servizio, si riserva di richiedere al Fornitore, oltre a quanto sopra indicato, l'elaborazione di report specifici in formato elettronico e aperto, contenenti i dati aggregati e riassuntivi relativi alle prestazioni contrattuali eseguite, da far pervenire entro 10 giorni dalla data di richiesta, pena l'applicazione delle penali di cui all'art 16.

7. Tutti i report e, comunque, tutta la documentazione di rendicontazione e di monitoraggio dell'Accordo e dei Contratti attuativi, anche fornita e/o predisposta e/o realizzata dal Fornitore in esecuzione degli adempimenti contrattuali, nonché tutti i dati e le informazioni ivi contenute, sono e rimarranno di titolarità esclusiva della Stazione Appaltante e delle Amministrazioni Contraenti, potendone quindi disporre senza alcuna restrizione la pubblicazione, la diffusione e l'utilizzo per le proprie finalità istituzionali.

8. Ciascuna Amministrazione Contraente ha l'onere di comunicare per iscritto alla Stazione Appaltante ogni atto o fatto che il RUP e/o il DEC dell'Amministrazione medesima contesti al Fornitore in ordine ad un grave inadempimento o all'esito negativo delle verifiche di conformità relative al singolo Contratto attuativo.

ART. 15. PATTO DI INTEGRITÀ

1. Il Fornitore si obbliga ad improntare i propri comportamenti ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza e si impegna a contrastare i fenomeni di corruzione e, comunque, a non compiere alcun atto che possa influenzare indebitamente o distorcere la corretta esecuzione del presente Accordo, assumendo tutti gli obblighi previsti dal Patto di integrità adottato dall'ASUR con determina ASURDG n. 697 del 21/11/2016, ancora valido ed efficace così come stabilito al punto 18 dell'allegato "A" alla DGRM n. 1718 del 19/12/2022 denominata "Adempimenti funzionali", che viene allegato e sottoscritto unitamente al presente contratto.
2. Il Fornitore si impegna ad assumere altresì tutti gli obblighi che sono previsti nei Patti di Integrità adottati da ciascuna Amministrazione Contraente, che saranno inseriti nei relativi Contratti attuativi secondo quanto previsto nei rispettivi ordinamenti.
3. Il mancato adempimento dell'obbligo come sopra assunto da parte del Fornitore darà facoltà alla Stazione Appaltante e/o all'Amministrazione Contraente di avvalersi della risoluzione di diritto del presente Accordo e/o Contratto attuativo come previsto al successivo articolo 18.

ART. 16. LIVELLI DI SERVIZIO E PENALI

1. Con riferimento a ciascun Contratto attuativo del presente Accordo, sono applicate le penali indicate al par. 2.3 "Verifiche, livelli di servizio e penali" del Capitolato tecnico.
2. Per ogni altra fattispecie di violazioni, inadempienze, relative ad una non corretta esecuzione del contratto, inesatto/mancato adempimento non ricompreso nel precedente punto, ivi comprese le ipotesi concernenti prestazioni proposte nel contesto dell'offerta tecnica dall'aggiudicatario, si applicano le seguenti penali:
 - i. per fattispecie relative a ritardo nell'esecuzione della prestazione, nella misura pari all'1 per mille dell'importo netto previsto per la relativa prestazione, per ogni giorno di ritardo;
 - ii. per fattispecie relative a inesatto/mancato adempimento, penali quantificate da un minimo di € 250,00 ad un massimo di € 1.000,00 secondo la gravità, proporzionata all'entità della infrazione stessa.
3. In ogni caso, ai fini della contestazione delle penali di cui ai commi precedenti, dovrà considerarsi inadempimento anche il caso in cui il Fornitore esegua le prestazioni contrattuali in modo anche solo parzialmente difforme dalle prescrizioni contenute nel capitolato e nel presente Accordo.
4. Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all'applicazione delle penali previste nel Capitolato Tecnico e ai commi precedenti, potranno essere rilevati, contestati, istruiti, accertati, per quanto di rispettiva competenza, dalla Stazione Appaltante e/o dalle Amministrazioni Contraenti; in tale ultimo caso, gli eventuali inadempimenti dovranno essere comunicati dalle Amministrazioni Contraenti a questa Stazione appaltante per conoscenza.

5. In tutti i casi in cui sia constatato un ritardo o un inadempimento, la Stazione Appaltante e/o l'Amministrazione Contraente comunica al Fornitore, mediante PEC, la contestazione dell'inadempimento. Il Fornitore potrà proporre le proprie deduzioni per iscritto nel termine massimo di 10 (dieci) giorni lavorativi dalla ricezione della contestazione. Qualora dette deduzioni non siano ritenute idonee a giudizio dell'Amministrazione Contraente a giustificare l'inadempimento ovvero non pervengano nel termine indicato, saranno applicate al Fornitore le penali come sopra indicate, fatta salva la facoltà di procedere ai sensi del successivo art. 18.
6. In caso di interruzione o di irregolarità nella esecuzione della fornitura, ferma restando la facoltà di risoluzione del contratto, l'Azienda potrà, anche cumulativamente:
- a) effettuare l'acquisto presso terzi, in danno del Fornitore, con addebito allo stesso delle maggiori spese sostenute;
 - b) applicare penali per ritardo negli adempimenti contrattuali o per esecuzione di fornitura non idonea.
7. In caso di acquisto in danno presso terzi, le Amministrazioni Contraenti sono obbligate a darne comunicazione al Fornitore entro il termine di giorni 10 (dieci), mediante PEC.
8. I crediti derivanti dall'applicazione delle penali di cui al presente articolo potranno essere compensati con quanto dovuto al Fornitore nell'ambito dei Contratti Attuativi, ovvero, in difetto, le Amministrazioni Contraenti potranno avvalersi della garanzia di cui al successivo articolo 17 o delle eventuali altre garanzie rilasciate dal Fornitore, senza bisogno di diffida, ulteriore accertamento o procedimento giudiziario.
9. Il pagamento delle penali non solleva il Fornitore dal rispondere di eventuali danni, né lo esonera dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha determinato l'insorgenza dell'obbligo del pagamento.

ART. 17. GARANZIA DEFINITIVA

1. A garanzia delle obbligazioni assunte nei confronti dell'AST di Ancona, in qualità di Ente avvalso del Soggetto Aggregatore, dal Fornitore con la stipula del presente Accordo, il Fornitore medesimo ha prestato garanzia fideiussoria definitiva rilasciata in data da, per un importo complessivo pari ad euro dato dalla somma della cauzione calcolata ai sensi dell'art. 117, comma 1, del Codice, a valere sull'importo complessivo dell'Accordo Quadro indicato al precedente articolo 6, (eventuale) ridotta del ... % (... per cento), ai sensi dell'art. 106, comma 8 del Codice, mediante polizza fideiussoria n. ... che costituisce parte integrante e sostanziale del presente Accordo.
2. Detta polizza fideiussoria è conservata nelle seguenti modalità:
3. In particolare, la garanzia rilasciata garantisce tutti gli obblighi specifici assunti dal Fornitore, anche quelli a fronte dei quali è prevista l'applicazione di penali da parte della Stazione appaltante e quelli derivanti dal rispetto del patto di integrità, pertanto, resta espressamente inteso che l'AST di Ancona, in qualità di Ente avvalso del Soggetto Aggregatore, fermo restando quanto disciplinato dal precedente Articolo 16, ha diritto di rivalersi direttamente sulla garanzia per l'applicazione delle penali. Tale

garanzia copre altresì la serietà dell'offerta dell'aggiudicatario nell'ambito della fase di affidamento dei singoli Contratti attuativi prevista dall'articolo 5 del presente Accordo.

4. La garanzia di cui al precedente punto 1 opera a far data dalla sottoscrizione dell'Accordo Quadro e per tutta la durata dell'Accordo Quadro e dei Contratti esecutivi, e, comunque, sino alla completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni nascenti dai predetti contratti.

5. A garanzia delle obbligazioni contrattuali assunte dal Fornitore con la stipula dell'Accordo Quadro e dei relativi Contratti attuativi, il Fornitore medesimo si è impegnato a prestare in favore di ciascuna Amministrazione Contraente la relativa garanzia definitiva secondo gli importi e le modalità indicate al par. 23 del Disciplinare di gara.

6. La garanzia copre tutti gli obblighi specifici assunti dal Fornitore con i Contratti attuativi nei confronti delle Amministrazioni, anche quelli a fronte dei quali è prevista l'applicazione di penali da parte delle stesse e, pertanto, resta espressamente inteso che le Amministrazioni hanno diritto di rivalersi direttamente sulla garanzia per l'applicazione delle penali. La garanzia copre altresì il risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché il rimborso delle somme pagate in più all'esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno, nonché il rispetto degli impegni assunti con il Patto di integrità, l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento delle prestazioni nel caso di risoluzione dei Contratti attuativi disposta in danno dell'esecutore, e comunque tutto quanto previsto in esecuzione dei Contratti attuativi stessi.

7. La garanzia prestata in favore della Stazione Appaltante e di ciascuna Amministrazione Contraente sarà svincolata, previa deduzione di eventuali crediti dell'Amministrazione Contraente e/o della Stazione Appaltante verso il Fornitore, a seguito della piena ed esatta esecuzione delle obbligazioni contrattuali, secondo quanto previsto dall'art. 117, comma 8 del Codice.

8. In particolare, ciascuna Amministrazione Contraente potrà consentire lo svincolo progressivo della cauzione, nel limite massimo dell'80% (ottanta per cento) dell'iniziale importo garantito, secondo quanto stabilito all'art.117, comma 8, del Codice, in ragione e a misura dell'avanzamento dell'esecuzione.

9. Qualora l'ammontare della garanzia prestata dovesse ridursi per effetto dell'applicazione di penali, o per qualsiasi altra causa, il Fornitore dovrà provvedere al reintegro entro il termine indicato nella richiesta effettuata dall'Amministrazione Contraente/ Stazione Appaltante e, comunque, entro un termine non inferiore ad almeno 15 (quindici) giorni lavorativi dal ricevimento della richiesta. In caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere al Fornitore.

10. In caso di inadempimento alle obbligazioni previste nel presente articolo le singole Amministrazioni Contraenti hanno facoltà di dichiarare risolto il Contratto attuativo, fermo restando il risarcimento del danno.

ART. 18. RISOLUZIONE E CLAUSOLE RISOLUTIVE ESPRESSE

1. Nel caso in cui la Stazione Appaltante o le Amministrazioni Contraenti accertino un grave inadempimento del Fornitore ad una delle obbligazioni assunte rispettivamente con l'Accordo o con i singoli Contratti Attuativi, tale da compromettere la buona riuscita delle prestazioni, le stesse

formularanno la contestazione degli addebiti al Fornitore e contestualmente assegneranno un termine, non inferiore a 15 (quindici) giorni, entro i quali il Fornitore dovrà presentare le proprie controdeduzioni. Acquisite e valutate negativamente le controdeduzioni, ovvero scaduto il termine senza che il Fornitore abbia risposto, la Stazione Appaltante e/o le Amministrazioni Contraenti hanno la facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto rispettivamente dell'Accordo e/o dei Contratti Attuativi, procedendo secondo quanto previsto al presente articolo.

2. Qualora il Fornitore ritardi per negligenza l'esecuzione delle prestazioni rispetto alle previsioni dell'Accordo e/o dei singoli Contratti Attuativi, la Stazione Appaltante e/o le Amministrazioni contraenti assegnano un termine non inferiore a 15 (quindici) giorni entro i quali il Fornitore deve eseguire le prestazioni. Scaduto il termine assegnato, e redatto processo verbale in contraddittorio con il Fornitore, qualora l'inadempimento permanga, la Stazione Appaltante e/o le Amministrazioni Contraenti potranno risolvere l'Accordo e/o i singoli Contratti Attuativi, fermo restando il pagamento delle penali ed il risarcimento del danno.

3. In ogni caso, si conviene che le Amministrazioni Contraenti e/o la Stazione Appaltante, senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l'adempimento, potranno risolvere di diritto, in tutto o in parte, rispettivamente, i singoli Contratti Attuativi e il presente Accordo per grave inadempimento ai sensi dell'art. 1456 cod. civ., senza alcun genere di indennità e compenso, previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore tramite PEC, nei seguenti casi:

- i) relativamente all'Accordo Quadro, durante il periodo di vigenza del medesimo:
 - a. l'ammontare delle penali applicate dalla Stazione Appaltante o dalle Amministrazioni Contraenti nei rispettivi Contratti attuativi, cumulativamente considerate, superi il 10% dell'importo massimo contrattuale del presente Accordo;
 - b. qualora il Fornitore, ferma restando l'esecuzione specifica dell'obbligo di concludere il Contratto attuativo ai sensi dell'art. 2932 del codice civile, ponga in essere comportamenti immotivati o tesi a eludere la conclusione di uno o più Contratti Attuativi;
- ii) relativamente sia all'Accordo Quadro, per il periodo di vigenza del medesimo, sia ai Contratti attuativi stipulati dalle Amministrazioni Contraenti:
 - a. qualora risulti che l'operatore economico si trovi, a causa di atti compiuti o omessi prima o nel corso della procedura, in una delle situazioni di cui all'articolo 94 comma 1 del Codice;
 - b. l'operatore economico sia assoggettato alle misure previste dalla normativa antimafia ovvero sia rilasciata informazione antimafia interdittiva di cui all'art.91 del D.lgs. 159/2011, fatta salva la facoltà prevista dall'art.32 del D.L. 90/2014, convertito in L.114/2014;
 - c. cessione - totale o parziale, diretta o indiretta – del contratto, oppure cessione non autorizzata dei crediti da quest'ultimo derivanti;
 - d. mancato rispetto della normativa vigente in materia di lavoro, d'infortuni sul lavoro, d'igiene, di previdenza sociale e di tutti gli obblighi previsti dal citato D.Lgs. n.81/2008 e/o inosservanza degli obblighi previsti dai contratti collettivi di categoria, nazionali e regionali, anche dopo la loro scadenza fino alla loro sostituzione;

- e. inadempimento da parte del Fornitore agli obblighi assunti nel patto di integrità di cui al precedente art. 15;
 - f. mancato rispetto degli obblighi derivanti dal codice di comportamento dei dipendenti pubblici di cui al D.P.R. n.62 del 16 aprile 2013 e/o dai codici di comportamento adottati dalle singole Amministrazioni contraenti;
 - g. nell'ipotesi di non veridicità delle dichiarazioni rese dal Fornitore, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, fatto salvo quanto previsto dall'art. 71, del medesimo D.P.R. 445/2000;
 - h. mancata reintegrazione della garanzia di cui al precedente articolo 17, eventualmente escussa entro il termine di 15 (quindici) giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta da parte della Stazione Appaltante e/o dell'Amministrazione Contraente;
 - i. subappalto non autorizzato;
 - j. in ogni altra ipotesi prevista dal presente Accordo e dai Contratti attuativi e rispettivi allegati costituenti la documentazione di affidamento dell'Accordo;
- iii) relativamente ai Contratti attuativi stipulati dalle Amministrazioni Contraenti:
- a. quando l'ammontare delle penali applicate superi cumulativamente il 10% dell'importo massimo contrattuale del Contratto attuativo stipulato;
 - b. qualora il Fornitore, in esecuzione di un Contratto attuativo, offra o fornisca prodotti o esegua servizi che non abbiano i requisiti di conformità e/o le caratteristiche tecniche minime stabilite dalle normative vigenti, dal Capitolato Tecnico ovvero che non abbiano le caratteristiche tecniche migliorative eventualmente offerte in sede di aggiudicazione dell'appalto;
 - c. a seguito di n. 3 (tre) contestazioni di inadempimento per ritardo nel reintegro delle forniture ovvero nelle consegne in via d'urgenza come richiesto nel Capitolato tecnico, inviate a mezzo PEC, nel corso del contratto;
 - d. qualora si verifichi una ingiustificata sospensione della fornitura;
 - e. gravi violazioni degli obblighi contrattuali;
 - f. qualora si verifichi anche un solo caso di frode, a qualsiasi titolo, nell'esecuzione delle prestazioni affidate;
 - g. qualora sia accertato il mancato rispetto degli obblighi retributivi, previdenziali ed assistenziali stabiliti dai vigenti contratti collettivi;
 - h. violazione dell'obbligo di segretezza e riservatezza;
 - i. le transazioni relative al presente appalto siano eseguite in violazione dell'art. 3 della L. n.136/2010.

4. La risoluzione e/o la/le clausole risolutiva/e espressa/e di cui ai commi precedenti per inadempimenti circoscritti ad uno specifico lotto producono i loro effetti limitatamente al lotto a cui afferiscono.

5. In tutti i casi, previsti nel presente Accordo, di risoluzione dello stesso e/o dei Contratti Attuativi, la Stazione Appaltante e/o le Amministrazioni Contraenti avranno diritto di escutere la garanzia definitiva prestata per l'intero importo o per la parte percentualmente proporzionale. Ove non sia

possibile escutere la garanzia definitiva, sarà applicata una penale di equivalente importo, che sarà comunicata al Fornitore a mezzo PEC. In ogni caso, resta fermo il diritto dell'Amministrazione Contraente e/o della Stazione Appaltante al risarcimento dell'ulteriore danno anche in relazione ai maggiori costi relativi all'affidamento a terzi della fornitura.

6. Peraltro, in caso di risoluzione anche di uno solo degli Contratti Attuativi, la Stazione Appaltante si riserva di risolvere il presente Accordo. La risoluzione dell'Accordo determina l'impossibilità della sua utilizzazione da parte delle Amministrazioni che quindi non potranno stipulare i Contratti Attuativi. L'Accordo, tuttavia, continuerà a regolamentare i Contratti Attuativi stipulati in data precedente alla risoluzione sino alla loro originaria scadenza.

7. La risoluzione dell'Accordo legittima altresì la facoltà della singola Amministrazione Contraente alla risoluzione del proprio Contratto a partire dalla data in cui si verifica la risoluzione dell'Accordo. In tal caso il Fornitore si impegna a porre in essere ogni attività necessaria affinché le Amministrazioni Contraenti possano assicurare la continuità delle prestazioni fino all'affidamento della fornitura ad altro operatore economico.

8. Nei casi di risoluzione dei Contratti Attuativi da parte delle Amministrazioni Contraenti, queste ultime dovranno comunicare l'avvenuto scioglimento dei relativi Contratti alla Stazione Appaltante per i provvedimenti di competenza.

9. Resta inteso che la Stazione Appaltante e/o ciascuna Amministrazione Contraente si riservano di segnalare all'Autorità Nazionale Anticorruzione eventuali inadempimenti che abbiano portato alla risoluzione dell'Accordo o dei singoli Contratti Attuativi, ai sensi dell'art.96, comma 15, del Codice.

10. Non potranno essere intese quale rinuncia ad avvalersi della clausola di cui al presente articolo eventuali mancate contestazioni e/o precedenti inadempimenti per i quali ciascuna Amministrazione contraente e/o la Stazione Appaltante non abbia ritenuto di avvalersi della clausola medesima e/o atti di mera tolleranza a fronte di pregressi inadempimenti di qualsivoglia natura del fornitore.

11. In caso di risoluzione, il Fornitore avrà il diritto al corrispettivo relativo alle sole prestazioni eseguite a perfetta regola d'arte, decurtate degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto.

12. Per quanto non espressamente regolato nel presente articolo, le parti fanno riferimento alla disciplina della risoluzione del contratto di cui all'art.122 del Codice nonché agli articoli 1453 e seguenti del Codice Civile.

13. Resta inteso che ciascuna Amministrazione Contraente potrà risolvere unicamente il Contratto da essa emesso.

ART. 19. RECESSO

1. La Stazione Appaltante e/o le Amministrazioni Contraenti hanno diritto di recedere unilateralmente dal presente Accordo e/o da ciascun singolo Contratto attuativo in qualunque tempo per sopravvenute ragioni di interesse pubblico o per qualsiasi motivo ai sensi dell'art. 123 del Codice e dell'art. 1671 del Codice Civile.

2. L'esercizio del diritto di recesso è preceduto da formale comunicazione al Fornitore da darsi con un preavviso non inferiore a 20 (venti) giorni solari, comunicato a mezzo PEC, decorsi i quali

L'Amministrazione Contraente prende in consegna le prestazioni ed effettua la loro verifica di conformità.

3. In caso di mutamenti di carattere organizzativo interessanti l'Amministrazione Contraente che abbiano incidenza sull'esecuzione della fornitura o della prestazione dei servizi, la stessa Amministrazione potrà recedere in tutto o in parte unilateralmente dal Contratto attuativo con un preavviso almeno 30 (trenta) giorni solari, da comunicarsi al Fornitore a mezzo PEC.

4. In caso di recesso parziale da parte dell'Amministrazione Contraente, è riconosciuta al Fornitore, entro 30 giorni dalla notifica del recesso, la facoltà di svincolarsi da ogni obbligo contrattuale, con preavviso di 90 giorni, salvo diverso accordo tra le parti.

5. In tutti tali casi, il Fornitore ha diritto al pagamento da parte dell'Amministrazione Contraente delle prestazioni eseguite relative ai singoli Contratti Attuativi, purché correttamente ed a regola d'arte, secondo il corrispettivo e le condizioni previste nell'Accordo e nei Contratti Attuativi, oltre al decimo dell'importo delle forniture non eseguite, calcolato secondo quanto previsto dell'allegato II.14. del Codice, ai sensi dell'art. 123, comma 1, del Codice.

6. Il recesso dal presente Accordo è causa ostativa all'affidamento di nuovi Contratti Attuativi e legittima il recesso da quelli già emessi, mediante comunicazione a mezzo PEC.

7. In ogni caso di recesso, il Fornitore:

- a) rinuncia espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa, anche di natura risarcitoria, ed a ogni ulteriore compenso e/o indennizzo e/o rimborso, anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 1671 del Codice Civile;
- b) si impegna a porre in essere ogni attività necessaria per assicurare la continuità del servizio e/o della fornitura in favore delle Amministrazioni Contraenti.

ART. 20. CESSIONE DEL CREDITO E DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO

1. Il Fornitore non può cedere il contratto né l'esecuzione anche parziale del Contratto. In caso di violazione di tale divieto e fermo il diritto al risarcimento del danno in capo all'Amministrazione Contraente, quest'ultima potrà dichiarare risolto il Contratto attuativo per fatto e colpa del Fornitore, avvalendosi della clausola risolutiva espressa di cui al precedente art. 18.

2. Con riferimento alla cessione dei crediti maturati dell'appaltatore nei confronti dell'Amministrazione contraente a seguito della regolare e corretta esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto, si applicano le disposizioni di cui alla legge 21 febbraio 1991, n. 52, come previsto dall'art.120 co.12 del Codice. Il presente contratto non comporta pertanto la preventiva accettazione delle eventuali cessioni.

3. Ai sensi dell'art. 120, comma 1 lett. d) del D.Lgs. n. 36/2023 un nuovo contraente può sostituire il contraente firmatario del presente contratto nel caso in cui vi sia una cessione dei diritti di commercializzazione o di distribuzione dei prodotti oggetto di fornitura, comunicata ufficialmente alla Stazione Appaltante unitamente alla copia della documentazione comprovante l'avvenuta cessione dei suddetti diritti e previa autorizzazione della Stazione Appaltante che sarà concessa in esito alla verifica dei requisiti di cui all'art. 92 e seguenti del Codice.

ART. 21. SUBAPPALTO

1. Il Fornitore, conformemente a quanto dichiarato in sede di offerta, non intende affidare in subappalto l'esecuzione di alcuna attività oggetto delle prestazioni di cui al presente atto.

(oppure, in alternativa)

1. Il Fornitore, conformemente a quanto dichiarato in sede di offerta, intende affidare in subappalto l'esecuzione delle seguenti attività ai seguenti subappaltatori come meglio specificato in tabella:

Descrizione Attività
.....(descrivere)

2. Il procedimento di autorizzazione al subappalto di cui all'art.119, comma 4, del Codice, sarà gestito nell'ambito dei singoli Contratti attuativi.

3. Il Fornitore potrà dar corso al subappalto solo dopo il rilascio della autorizzazione da parte dell'Amministrazione Contraente, ai sensi dell'art. 119, comma 4, del Codice. A tale fine il Fornitore si impegna a depositare presso ciascuna Amministrazione Contraente, nelle modalità e termini previsti dall'art. 119, comma 5, del Codice, copia autenticata del contratto di subappalto corredata delle certificazioni, dichiarazioni e documentazione prevista ai sensi della vigente normativa e dell'art. 119, commi 5, 7 e 16 del Codice.

4. In caso di mancato deposito di taluno dei documenti elencati dalla norma sopracitata nel termine previsto, l'Amministrazione Contraente procederà a richiedere al Fornitore l'integrazione della suddetta documentazione, assegnando all'uopo un termine essenziale, decorso inutilmente il quale il subappalto non verrà autorizzato.

5. Resta inteso che la suddetta richiesta di integrazione sospende il termine per la definizione del procedimento di autorizzazione del subappalto di cui all'art. 119, comma 16, del Codice.

6. Ai sensi dell'art all'art. 119, comma 11, del Codice, la stazione appaltante è da intendersi l'Amministrazione Contraente di cui al precedente art. 2, comma 1, lett. b), richiedente le prestazioni attraverso la stipula del Contratto attuativo e, pertanto, obbligata al pagamento delle prestazioni nei confronti del Fornitore e relativi subappaltatori.

7. Le Amministrazioni Contraenti provvederanno al pagamento diretto dei subappaltatori nei casi previsti dall'art. 119, comma 11, del Codice.

8. Il contraente principale e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti delle Amministrazioni contraenti per le prestazioni oggetto del contratto di subappalto ai sensi dell'art. 119 comma 6 del Codice a cui si rimanda per le specifiche fattispecie.

9. Il Fornitore si obbliga a manlevare e tenere indenne la Stazione Appaltante e le Amministrazioni Contraenti da qualsivoglia pretesa di terzi per fatti e colpe imputabili al subappaltatore o ai suoi collaboratori ed è responsabile dei danni che dovessero derivare all'Amministrazione Contraente o a terzi per fatti comunque imputabili ai soggetti cui sono state affidate le suddette attività.

10. I subappaltatori dovranno mantenere per tutta la durata del contratto di subappalto i requisiti richiesti dalla documentazione di gara, nonché dalla normativa vigente in materia per lo svolgimento delle attività agli stessi affidate.
11. Nei contratti di subappalto o nei subcontratti comunicati alla stazione appaltante ai sensi del dall'art. 119, comma 2, del Codice è obbligatorio l'inserimento di clausole di revisione prezzi riferite alle prestazioni o lavorazioni oggetto del subappalto o del subcontratto, come previsto dall'art. 119, comma 2-bis, del Codice.
12. In caso di inadempimento da parte del Fornitore agli obblighi di cui ai precedenti commi, l'Amministrazione Contraente avrà facoltà di risolvere il presente atto, salvo il diritto al risarcimento del danno.

ART. 22. BREVETTI INDUSTRIALI E DIRITTI D'AUTORE

1. Il Fornitore assume ogni responsabilità conseguente all'uso di dispositivi o all'adozione di soluzioni tecniche o di altra natura che violino diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui.
2. Qualora venga promossa nei confronti della Stazione Appaltante e/o delle Amministrazioni Contraenti una azione giudiziaria da parte di terzi per violazione di diritti di brevetto, di autore o di privativa industriale in relazione alle attività prestate in oggetto del presente Accordo o dei Contratti Attuativi, il Fornitore si obbliga a manlevare e tenere indenne le Amministrazioni Contraenti e la Stazione Appaltante, assumendo a proprio carico tutti gli oneri conseguenti, inclusi i danni verso terzi, le spese giudiziali e legali a carico delle medesime Amministrazioni.
3. Le Amministrazioni Contraenti e/o la Stazione Appaltante si impegnano ad informare prontamente il Fornitore delle iniziative giudiziarie di cui al precedente comma; in caso di difesa congiunta, il Fornitore riconosce alle suddette Amministrazioni la facoltà di nominare un proprio legale di fiducia da affiancare al difensore scelto dal Fornitore.
4. Nell'ipotesi di azione giudiziaria per le violazioni di cui ai commi precedenti tentate nei confronti delle Amministrazioni Contraenti e/o della Stazione Appaltante, queste ultime, fermo restando il diritto al risarcimento del danno nel caso in cui la pretesa azionata sia fondata, hanno facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto dell'Accordo e/o dei singoli Contratti Attuativi, per quanto di rispettiva ragione, recuperando e/o ripetendo il corrispettivo versato, detratto un equo compenso per le forniture e/o i servizi erogati.

ART. 23. REFERENTI DEL FORNITORE E RIFERIMENTI PER L'ASSISTENZA

1. Ai fini della stipula del presente Accordo, il Fornitore ha nominato il dott. quale Responsabile della fornitura per l'esecuzione del presente Accordo e referente nei confronti della Stazione Appaltante per quanto di competenza. Il Responsabile della fornitura avrà, quindi, la capacità di rappresentare ad ogni effetto il Fornitore.
2. Qualora il Fornitore dovesse trovarsi nella necessità di sostituire il Responsabile della fornitura, dovrà darne comunicazione alla Stazione Appaltante con un preavviso minimo di 30 giorni dalla data di prevista sostituzione.

3. All'atto di stipula di ciascun Contratto attuativo, il Fornitore si impegna a nominare un referente unico per la gestione dello specifico Contratto e a comunicarlo all'Amministrazione contraente.
4. Quanto al servizio di supporto e assistenza di cui al par. 2.2.2 del Capitolato tecnico, si dà atto che il Fornitore ha avviato e reso operativo, con la stipula del presente Accordo, un servizio di assistenza che sarà disponibile per l'intera durata dell'appalto mediante i seguenti recapiti:
 - numero di telefono:
 - indirizzo e-mail:
 - indirizzo PEC:

ART. 24. FORO COMPETENTE

1. In caso di contestazione fra la Stazione Appaltante e il Fornitore, in relazione alla validità, interpretazione ed esecuzione del presente Accordo, che non possa essere composta in via transitoria e amichevole, competente per territorio è in via esclusiva il Foro di Ancona.
2. Per tutte le questioni relative ai rapporti tra il Fornitore e le Amministrazioni Contraenti, in relazione alla validità, interpretazione ed esecuzione dei Contratti Attuativi, la competenza è determinata in base a quanto previsto negli specifici Contratti attuativi.
3. Qualora la controversia dovesse sorgere durante l'esecuzione dell'Accordo o dei Contratti Attuativi, il Fornitore sarà comunque tenuto a proseguire nell'esecuzione della stessa, senza poter in alcun modo sospendere o ritardare l'esecuzione della fornitura.

ART. 25. TRASPARENZA E RISERVATEZZA

1. In adempimento agli obblighi di legge che impongono la trasparenza amministrativa (art. 1, comma 16, lett. b, e comma 32 L. 190/2012; art. 35 D. Lgs. n. 33/2013; nonché art. 28 D. Lgs. n. 36/2023), il Fornitore prende atto che i dati e la documentazione che la legge impone di pubblicare, siano pubblicati e diffusi, ricorrendone le condizioni, tramite il sito istituzionale della Stazione Appaltante.
2. Il Fornitore ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi compresi quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione dell'Accordo quadro e comunque per i cinque anni successivi alla cessazione di efficacia del rapporto contrattuale.
3. L'obbligo di cui al precedente comma sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione dell'Accordo Quadro e dei Contratti attuativi; tale obbligo non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio.
4. Il Fornitore è responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché dei propri eventuali subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di segretezza anzidetti.
5. In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, la Stazione appaltante e/o le Amministrazioni contraenti hanno la facoltà di dichiarare risolto di diritto l'Accordo quadro/ i Contratti attuativi, fermo restando che il Fornitore sarà tenuto a risarcire tutti i danni che dovessero derivare alla stessa

6. Il Fornitore potrà citare i contenuti essenziali del presente Accordo e dei conseguenti Contratti attuativi nei casi in cui ciò fosse condizione necessaria per la partecipazione del Fornitore medesimo a gare e appalti.

7. Resta fermo quanto previsto al successivo art. 26.

ART. 26. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

1. I dati contenuti nel presente Accordo e nei Contratti attuativi saranno trattati dai rispettivi Titolari, anche con strumenti informatici, unicamente per lo svolgimento degli adempimenti necessari, nel rispetto delle leggi e dei regolamenti in materia, correlati al rapporto contrattuale ed alla gestione amministrativa e contabile dello stesso.

2. Con la sottoscrizione dell'Accordo ed il perfezionamento dei Contatti attuativi, il Fornitore si impegna ad improntare il trattamento dei dati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza nel pieno rispetto della normativa vigente - Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR), D.Lgs. 196/2003 e s.m.i., D.Lgs. 101/2018 -, ivi inclusi gli ulteriori provvedimenti, comunicati ufficiali, autorizzazioni generali, pronunce in genere emessi dall'Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali. In particolare, il Fornitore si impegna ad eseguire i soli trattamenti funzionali, necessari e pertinenti all'esecuzione delle prestazioni contrattuali e, in ogni modo, non incompatibili con le finalità per cui i dati sono stati raccolti.

3. Resta comunque inteso tra le parti che i rispettivi dati personali saranno trattati in modo da tutelare i diritti e le libertà fondamentali degli interessati, adottando misure tecniche e organizzative idonee ad assicurare un livello di sicurezza adeguato al rischio.

4. Ove applicabile, in ragione dell'oggetto dell'Accordo Quadro o degli specifici lotti, ove il Fornitore sia chiamato ad eseguire attività di trattamento di dati personali, il medesimo potrà essere nominato "Responsabile del trattamento" dei dati personali ai sensi dell'art. 28 del Regolamento UE; in tal caso, il Fornitore si impegna ad accettare la designazione a Responsabile del trattamento, da parte dell'Amministrazione Contraente, relativamente ai dati personali di cui la stessa è Titolare e che potranno essere trattati dal Fornitore nell'ambito dell'erogazione dei servizi contrattualmente previsti.

5. Il legale rappresentante del Fornitore, con la presente sottoscrizione, dichiara di aver ricevuto l'informativa di cui all'art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR), circa il trattamento dei dati personali, conferiti per la sottoscrizione e l'esecuzione del presente Accordo e dei Contatti attuativi e di essere a conoscenza dei diritti riconosciuti ai sensi della predetta normativa. Tale informativa è contenuta nel Disciplinare di gara, paragrafo 29, che deve intendersi in quest'ambito integralmente trascritta.

6. Con la sottoscrizione dell'Accordo, il rappresentante legale del Fornitore si impegna ad adempiere agli obblighi di rilascio dell'informativa nei confronti delle persone fisiche interessate di cui sono forniti dati personali nell'ambito dell'esecuzione dell'Accordo Quadro e dei Contratti attuativi, per le finalità descritte nell'informativa resa nel Disciplinare come sopra richiamata.

ART. 27. ONERI FISCALI E SPESE CONTRATTUALI

1. Tutte le spese e gli oneri fiscali inerenti e conseguenti al presente Accordo, compresi quelli relativi all'eventuale registrazione, sono a carico del Fornitore.
2. Il Fornitore dichiara che le prestazioni di cui trattasi sono effettuate nell'esercizio di impresa e che trattasi di operazioni soggette all'Imposta sul Valore Aggiunto, ai sensi del D.P.R. n. 633/72; conseguentemente, all'Accordo dovrà essere applicata l'imposta di registro in misura fissa, ai sensi dell'art. 40 del D.P.R. n.131/86, con ogni relativo onere a carico del Fornitore.

ART. 28. DOMICILIO DIGITALE

1. Per gli effetti del presente Accordo e per tutte le comunicazioni e gli scambi di informazioni, ai sensi dell'art. 29 del Codice, il Fornitore elegge il proprio domicilio digitale presso la seguente casella di posta certificata, impegnandosi a comunicare tempestivamente eventuali variazioni:

- PEC:@.....

ART. 29. CLAUSOLA FINALE

1. Il presente Accordo ed i suoi allegati costituiscono manifestazione integrale della volontà negoziale delle parti che hanno, altresì, preso piena conoscenza di tutte le relative clausole, avendone negoziato il contenuto, che dichiarano quindi di approvare specificamente, singolarmente nonché nel loro insieme. Qualunque modifica al presente Accordo non potrà aver luogo e non potrà essere provata che mediante atto scritto; inoltre, l'eventuale invalidità o l'inefficacia di una delle clausole dell'Accordo e/o dei singoli Contratti Attuativi non comporta l'invalidità o inefficacia dei medesimi atti nel loro complesso.
2. Qualsiasi omissione o ritardo nella richiesta di adempimento dell'Accordo o dei singoli Contratti Attuativi (o di parte di essi) da parte delle Amministrazioni Contraenti non costituisce in nessun caso rinuncia ai diritti loro spettanti che le medesime parti si riservano comunque di far valere nei limiti della prescrizione.
3. Con il presente Accordo si intendono regolati tutti i termini generali del rapporto tra le parti; in conseguenza essa non verrà sostituita o superata dagli eventuali accordi operativi, attuativi o integrativi, e sopravvivrà ai detti accordi continuando, con essi, a regolare la materia tra le parti; in caso di contrasti, le previsioni del presente atto prevarranno su quelle degli atti di sua esecuzione, salvo diversa espressa volontà derogativa delle parti manifestata per iscritto.
4. Il Fornitore nella persona del procuratore legale rappresentante del Fornitore, dichiara di avere particolareggiata e perfetta conoscenza di tutte le clausole contrattuali e dei documenti ed atti ivi richiamati; ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 Cod. Civ., dichiara altresì di accettare tutte le condizioni e patti ivi contenuti e di avere particolarmente considerato quanto stabilito e convenuto con le relative clausole; in particolare dichiara di approvare specificamente le clausole e condizioni di seguito elencate: Articolo ... (Norme regolatrici), Articolo ... (Corrispettivo e importo massimo contrattuale), Articolo ... (Revisione dei prezzi), Articolo ... (Fatturazione e pagamenti), Articolo ... (Obbligazioni del Fornitore), Articolo ... (Patto di integrità), Articolo ... (Livelli di servizio e penali), Articolo ... (Garanzia definitiva), Articolo ... (Risoluzione e clausole risolutive espresse), Articolo ...

(Recesso), Articolo ... (Cessione del credito e divieto di cessione del contratto), Articolo ... (Foro competente), Articolo ... (Trattamento dei dati personali).

Il presente contratto pubblico, stipulato in modalità elettronica mediante scrittura privata e sottoscritto con firma digitale, ai sensi dell'art. 18 co.1 del Codice, è soggetto a imposta di bollo a carico dell'operatore economico aggiudicatario, secondo le modalità di calcolo e versamento indicate nella tabella di cui all'allegato I.4 del Codice.

L'imposta di bollo è assolta con modalità telematiche tramite il modello di versamento F24 ELIDE, una tantum ed in proporzione al valore del contratto, ai sensi dell'art. indicate all'art.18 co.10 del Codice e della circolare della Direzione Centrale Coordinamento normativo Agenzia delle Entrate n. n.22/E del 28/07/2023: importo massimo del contratto (comprese opzioni, al netto IVA): euro; importo bollo: euro.....

Azienda Sanitaria Territoriale di Ancona

Il

sottoscritto con firma digitale da

sottoscritto con firma digitale da:

PATTO DI INTEGRITA' IN MATERIA DI CONTRATTI PUBBLICI AVENTI AD OGGETTO BENI E SERVIZI DELL'AZIENDA SANITARIA UNICA REGIONALE MARCHE

Sommario

ART. 1 OGGETTO, AMBITO DI APPLICAZIONE E FINALITA'

ART. 2 OBBLIGHI DELL'OPERATORE ECONOMICO

ART. 3 OBBLIGHI DELL'AZIENDA SANITARIA UNICA REGIONALE

ART. 4 VIOLAZIONE DEL PATTO DI INTEGRITA'

ART. 5 EFFICACIA DEL PATTO DI INTEGRITA'

ART.1 OGGETTO, AMBITO DI APPLICAZIONE E FINALITA'

1. Il presente Patto d'Integrità stabilisce la reciproca e formale obbligazione, tra l'Azienda Sanitaria Unica Regionale Marche (di seguito «ASUR») e gli operatori economici, di improntare i propri comportamenti ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza, nonché l'espresso impegno a contrastare fenomeni di corruzione e, comunque, a non compiere alcun atto che possa influenzare indebitamente o distorcere il corretto svolgersi delle procedure di affidamento di appalti di lavori, servizi e forniture e, in caso di aggiudicazione, la successiva esecuzione del contratto.
2. Il Patto di integrità costituisce parte integrante della documentazione di gara e/o dei contratti stipulati dall'ASUR a seguito di procedura di affidamento di beni e servizi.
3. L'accettazione espressa del Patto di integrità del titolare o legale rappresentante del concorrente, unitamente all'offerta o alla domanda di ammissione, ove prevista, costituisce condizione di ammissione alla procedura di affidamento ed avviene per tutte le procedure mediante richiamo espresso al patto medesimo e all'obbligo del rispetto dello stesso contenuto negli atti di gara posti a base delle procedure.
4. Per i consorzi ordinari e per i raggruppamenti temporanei, l'obbligo riguarda tutti gli operatori economici consorziati o partecipanti al raggruppamento.
5. Per le procedure di affidamento di importo pari o superiore alla soglia di rilevanza comunitaria ovvero per le procedure per le quali è prevista la stipulazione di un contratto con scrittura privata semplice, in forma pubblica amministrativa o con atto notarile informatico, il patto di integrità dovrà essere anche espressamente sottoscritto dall'aggiudicatario.

ART. 2 OBBLIGHI DELL'OPERATORE ECONOMICO

Con l'accettazione del presente patto di integrità, l'operatore economico:

- a) dichiara di non avere illegittimamente influenzato il procedimento amministrativo diretto a stabilire il contenuto del bando o di altro atto equipollente al fine di condizionare le modalità di scelta del contraente da parte dell'ASUR e di non aver corrisposto né promesso di corrispondere ad alcuno, direttamente o tramite terzi, ivi compresi i soggetti collegati o controllati, somme di denaro, regali o altra utilità finalizzate a facilitare l'aggiudicazione e/o la gestione del contratto;
- b) dichiara di impegnarsi altresì a non corrispondere né a promettere di corrispondere ad alcuno, direttamente o tramite terzi, ivi compresi i soggetti collegati o controllati, somme di denaro, regali o altra utilità finalizzate a facilitare l'aggiudicazione e/o gestione del contratto;

- c) si obbliga a non ricorrere ad alcuna mediazione o altra opera di terzi finalizzata a facilitare l'aggiudicazione e/o la gestione del contratto;
- d) s'impegna a segnalare eventuali situazioni di controllo o di collegamento (formale e/o sostanziale) con altri concorrenti, dichiarando che non si è accordato e non si accorderà con altri partecipanti alla procedura, formulando autonomamente l'offerta e fornendo giustificazione idonea a dimostrare che la situazione di controllo non ha influito sulla formulazione dell'offerta;
- e) dichiara, con riferimento alla specifica procedura di affidamento, di non avere in corso né di avere praticato intese e/o pratiche restrittive della concorrenza e del mercato vietate ai sensi della vigente normativa, e che non vi è stata mediazione o altra opera di terzi nell'ambito della stessa, finalizzate a facilitare l'aggiudicazione e/o la gestione del contratto;
- f) s'impegna a dichiarare, in fase di formulazione dell'offerta, ai sensi dell'art. 53 del D.lgs. n.165/2001, l'insussistenza di rapporti di lavoro autonomo o subordinato nei confronti di ex dipendenti dell'ASUR che negli ultimi tre anni di servizio hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali con riferimento alla procedura di affidamento in atto;
- g) s'impegna, altresì, a non stipulare tali rapporti di lavoro, di cui al punto precedente, nel periodo di durata dell'eventuale contratto stipulato a conclusione della procedura di affidamento in atto, per il periodo di tre anni dalla cessazione del rapporto di lavoro dei suddetti ex dipendenti;
- h) s'impegna a comunicare eventuali rapporti di lavoro o di collaborazione, anche a titolo gratuito, ovvero relazioni di parentela o affinità entro il secondo grado o coniugio o situazioni di convivenza e frequentazione abituale, gravi inimicizie ovvero rapporti di credito o debito tra i titolari, gli amministratori, i soci, i dipendenti dell'operatore economico con i seguenti soggetti : progettista/i, responsabile unico del procedimento, dirigente titolare del budget, Presidente del seggio di gara o membri della Commissione di aggiudicazione, incaricati della verifica di conformità, direttore/i dell'esecuzione e assistenti dell'esecuzione;
- i) s'impegna a segnalare all'ASUR, qualsiasi tentativo di turbativa, irregolarità o distorsione nelle fasi di espletamento della procedura di affidamento o durante l'esecuzione del contratto, da parte di ogni interessato o addetto o di chiunque possa influenzare le decisioni relative alla procedura, comprese illecite richieste o pretese dei dipendenti dell'ASUR stessa;
- j) s'impegna, in caso di aggiudicazione, ad osservare e a far osservare ai propri collaboratori a qualsiasi titolo, per quanto compatibili, gli obblighi di condotta previsti dal codice di comportamento dei dipendenti pubblici emanato con d.p.r. n. 62 del 16/04/2013 e dal codice di comportamento adottato da ASUR di cui dà atto di aver preso visione e piena conoscenza sul sito internet dell'Ente – sezione – “Amministrazione Trasparente”-sottosezione “Atti Generali”, “Codice disciplinare e di condotta”;
- k) s'impegna, in caso di aggiudicazione, a rispettare gli obblighi in materia ambientale, sociale e del lavoro stabiliti dalla normativa europea e nazionale, dai contratti collettivi o dalle disposizioni internazionali elencate nell'allegato X del d.lgs. n. 50/2016;
- l) s'impegna a comunicare, in qualunque momento della procedura, qualsiasi variazione relativa alle dichiarazioni rese mediante Documento di Gara Unico Europeo o altra documentazione richiesta per la partecipazione alla procedura di affidamento;
- m) s'impegna, altresì, a riferire all'ASUR fenomeni di corruzione e, comunque, il compimento di atti che possano influenzare indebitamente o distorcere il corretto svolgersi delle procedure di affidamento e, in caso di aggiudicazione, la successiva esecuzione del contratto commessi dai subappaltatori o subcontraenti e/o da ogni altro soggetto che intervenga a qualsiasi titolo nel procedimento di esecuzione, compresi gli operatori economici che eseguono le forniture senza prestazione di manodopera, le forniture con posa in opera e i noli a caldo che non costituiscono subappalto ai sensi dell'art.105, comma 2, del D.lgs. 50/2016, e di cui lo stesso venga a conoscenza;

n) s'impegna a rendere noti, su richiesta del committente, tutti i pagamenti eseguiti riguardanti il contratto eventualmente assegnatogli a seguito della procedura, inclusi quelli eseguiti a favore di intermediari e consulenti.

2. Nelle fasi successive all'aggiudicazione definitiva, gli obblighi si intendono riferiti all'aggiudicatario che, a sua volta, avrà l'obbligo di pretenderne il rispetto anche dai propri subcontraenti, impegnandosi ad inserire nei relativi sub-contratti le clausole del Patto di integrità.

ART. 3 OBBLIGHI DELL'AZIENDA SANITARIA UNICA REGIONALE

1. L'ASUR si obbliga a rispettare i principi di lealtà, trasparenza e correttezza e ad attivare i procedimenti disciplinari nei confronti del proprio personale, a vario titolo intervenuto nel procedimento di affidamento e nell'esecuzione del contratto, in caso di violazione di detti principi e, in particolare, qualora riscontri la violazione dei contenuti dell'art. 4 "Regali, compensi e altre utilità", dell'art. 6 "Comunicazione degli interessi finanziari e conflitti d'interesse", dell'art. 7 "Obbligo di astensione", dell'art. 8 "Prevenzione della Corruzione", dell'art. 13 "Disposizioni particolari per i dirigenti" e dell'art. 14 "Contratti e altri atti negoziali" del d.P.R. 16 aprile 2013, n. 62 concernente: "Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici."

2. In particolare, l'ASUR si impegna:

- a richiamare i propri dipendenti e collaboratori, a qualunque titolo, all'obbligo di non offrire, non accettare e non richiedere somme di denaro o qualsiasi altra ricompensa, vantaggio o beneficio, sia direttamente che indirettamente tramite intermediari, al fine dell'affidamento dell'appalto e/o al fine di distorcere la corretta esecuzione del contratto;
- a diffondere ampiamente l'esatta conoscenza del Patto d'integrità tra il proprio personale, i propri collaboratori e consulenti, a qualsiasi titolo impiegati nell'espletamento delle procedure di affidamento e nell'esecuzione dei relativi contratti, perché siano consapevoli degli obblighi che ne derivano, nonché delle sanzioni previste a loro carico in caso di mancato rispetto;
- a prevedere, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 42 del decreto legislativo n. 50/2016, misure adeguate per prevenire e risolvere in modo efficace ogni ipotesi di conflitto di interesse nello svolgimento delle procedure di aggiudicazione degli appalti e delle concessioni, in modo da evitare qualsiasi distorsione della concorrenza e garantire la parità di trattamento di tutti gli operatori economici, compresa:
 - a) l'acquisizione di idonea dichiarazione resa dai commissari interni o esterni della Commissione di aggiudicazione attestante l'assenza di cause di conflitto di interessi, di incompatibilità ed astensione previste dalla normativa vigente, avuto riguardo alle disposizioni di cui agli articoli 77 e 78 del D.lgs. 50/2016;
 - b) l'acquisizione di una dichiarazione resa dai dirigenti, funzionari, dipendenti che partecipano alla procedura di affidamento di beni e servizi in cui si attesta l'assenza di cause di conflitto di interessi, di incompatibilità ed astensione previste dalla normativa vigente nei confronti dei concorrenti o dell'aggiudicatario definitivo;
 - c) a menzionare nei verbali di gara le specifiche cautele adottate per la custodia delle offerte.

ART. 4 VIOLAZIONE DEL PATTO DI INTEGRITA'

1. La violazione del Patto di integrità è dichiarata in esito ad un procedimento di verifica, in cui deve essere garantito adeguato contraddittorio con l'operatore economico interessato.
2. La violazione da parte dell'operatore economico, sia in veste di concorrente che di aggiudicatario, di uno degli impegni previsti a suo carico dall'articolo 2, può comportare, secondo la gravità della violazione accertata e la fase in cui la violazione è accertata:
 - a) l'esclusione dalla procedura di affidamento;
 - b) la revoca dell'aggiudicazione;
 - c) la risoluzione di diritto del contratto eventualmente sottoscritto, ai sensi dell'art. 1456 del codice civile, e l'escussione della cauzione definitiva;
 - d) responsabilità per danno arrecato all'ASUR, a causa del mancato rispetto del Patto di integrità, nella misura del 3% (*tre per cento*) dell'importo del contratto, IVA esclusa, fermo restando il diritto al risarcimento dell'eventuale maggior danno;
 - e) esclusione dalle procedure di affidamento di appalti indette dall'ASUR per una durata fino a 3 anni, a decorrere dalla data del provvedimento sanzionatorio.
3. L'ASUR può non avvalersi della risoluzione del contratto, qualora la ritenga pregiudizievole degli interessi pubblici, quali indicati dall'art. 121, comma 2, del d.lgs. n. 104/2010.
4. In ogni caso, la risoluzione del contratto sarà attivata dall'ASUR a seguito di preventiva necessaria intesa con l'ANAC, per la valutazione, in alternativa all'applicazione della clausola risolutiva, della sussistenza dei presupposti per la prosecuzione del rapporto contrattuale, ai sensi dell'art. 32 del decreto-legge n. 90/2014, convertito in legge n. 114/2014.

L'ASUR terrà conto della violazione degli impegni assunti con l'accettazione del presente Patto di Integrità anche ai fini delle future valutazioni relative all'esclusione degli operatori economici delle procedure di affidamento previste dall'art. 80, punto 5, lett.c) "*gravi illeciti professionali*" del D.Lgs. n. 50/2016.

ART.5 EFFICACIA DEL PATTO DI INTEGRITA'

1. Il Patto di integrità e le sanzioni applicabili sono in vigore sino alla completa esecuzione del contratto stipulato a seguito della procedura di affidamento.

Azienda Sanitaria Territoriale di Ancona

Il

sottoscritto con firma digitale da:

sottoscritto con firma digitale da:
